



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) delle società del gruppo CONTRADER s.r.l.

Realizzato ai sensi del D. Lgs. n.
81/08

VERSIONE 04

N. PAGINE DOCUMENTO 58

DISTRIBUZIONE Dipendenti delle società del gruppo CONTRADER, Clienti di CONTRADER su richiesta

Redattore:

NOME	AREA AZIENDALE	DATA	FIRMA
S. Di Muro	Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)	29/11/2024	

Revisore:

NOME	AREA AZIENDALE	DATA	FIRMA
Umberto Roselli	Payroll Manager	29/11/2024	
Francesco Adamo	Medico Competente Coordinatore	29/11/2024	 Dot. Francesco ADAMO Medico del Lavoro Competente Medico Specialista Dermatologo Tel. 335/349882 - adamo@vita.it 82100 - Benevento
Catia Melillo	HR Manager	29/11/2024	

Approvatore:

NOME	AREA AZIENDALE	DATA	FIRMA
Roberto Mansolillo	Rappresentante Legale/Datore di Lavoro	29/11/2024	

Secondo quanto indicato dall'articolo 28, comma 2 del D. Lgs. 81/2008, i firmatari del presente documento, con la sottoscrizione, attestano la data certa di emissione dello stesso al 29 novembre 2024

Storia delle modifiche:

AUTORE	DATA	VERSIONE	CONTENUTO
Savino Di Muro	01/07/2023	01	Prima versione del documento
Savino Di Muro	23/10/2023	02	Inserita nuova sede operativa di Milano Aggiornati addetti primo soccorso e antincendio Inseriti preposti sedi operative Aggiornate le società facenti parti del gruppo
Savino Di Muro	30/04/2024	03	Inserita nuova sede operativa di Roma Aggiornati addetti primo soccorso e antincendio. Inseriti RLS per le sedi operative Inserita mansione progettista meccanico Esteso alle auto private il rischio infortunio in itinere
Savino Di Muro	29/11/2024	04	Inserita nuova sede operativa di Napoli e modificati dati della sede di Benevento. Aggiornati addetti al servizio di prevenzione e protezione dei posti di lavoro. Aggiornati numero infortuni Introdotti rischio spazi confinati e rischio da violenze e molestie nei luoghi di lavoro.

DATI AZIENDA	
DENOMINAZIONE	CONTRADER S.R.L.
SEDE AMMINISTRATIVA E LEGALE	Via C.D.N. Isola 83 SNC, 80143 Napoli (NA)
SETTORE PRODUTTIVO (CODICE ATECO)	62.00 : PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE 62.01: PRODUZIONE DI SOFTWARE NON CONNESSO ALL'EDIZIONE 62.02 : CONSULENZA NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMATICA 62.09: ALTRE ATTIVITÀ DEI SERVIZI CONNESSI ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMATICA
TIPO DI ATTIVITÀ	CONSULENZA, PRODUZIONE SOFTWARE , ANALISI, PROGETTAZIONE, PROGRAMMAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI SOFTWARE APPLICATIVI E TECNICI
DESCRIZIONE ATTIVITÀ	ATTIVITÀ DI CONSULENZA INFORMATICA E INGEGNERISTICA, SUPPORTO AI CLIENTI AL FINE DI SVILUPPARE LA STRATEGIA NELL'AREA DELLA RICERCA E SVILUPPO E NELLE TECNOLOGIE ICT; PRODUZIONE, ANALISI, PROGETTAZIONE, PROGRAMMAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI SOFTWARE APPLICATIVI E TECNICI
TELEFONO	

DATI AZIENDA	
SITO	VEDI ELENCO SEDI
MAIL	CONTRADER.SRL@PEC.IT
CODICE FISCALE/PARTITA IVA	01367950621
TOTALE LAVORATORI	240

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	
DATORE DI LAVORO	
DOTT.	ROBERTO MANSOLILLO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)	
ING.	SAVINO DI MURO
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)	
SEDE NAPOLI	TBD
SEDE MILANO	SILVIA FARINA
SEDE ROMA	TIZIANA FORMICA
SEDE BENEVENTO	TBD

MEDICO COMPETENTE COORDINATORE	
DOTT.	FRANCESCO ADAMO

RESPONSABILE DI SITO (DIRIGENTE/PREPOSTO)	
SEDE NAPOLI	TBD
SEDE MILANO	SERGIO DI BLASI
SEDE ROMA	PAOLO STEFANI
SEDE BENEVENTO	TBD

ADDETTI AL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO	
SEDE NAPOLI	TBD

ADDETTI AL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO	
SEDE NAPOLI	TBD
SEDE MILANO	Sergio Di Blasi, Marco Caria, Marco Apicella
SEDE ROMA	Francesco Merlini, Marco Laino, Irina Komiaghina
SEDE BENEVENTO	Cinzia Casciano Angela Porcaro

ADDETTI AL SERVIZIO DI PRIMO INTERVENTO EMERGENZE E ANTINCENDIO	
SEDE NAPOLI	TBD
SEDE MILANO	Sergio Di Blasi, Marco Caria, Marco Apicella
SEDE ROMA	Francesco Merlini, Marco Laino, Irina Komiaghina
SEDE BENEVENTO	Cinzia Casciano Angela Porcaro

Indice

1	Premessa	8
2	Definizioni ricorrenti e abbreviazioni	9
3	Descrizione delle attività dell'azienda e dati tecnici delle sedi	11
3.1	Sedi di lavoro.....	11
3.2	Dati tecnici dell'edificio sito in Napoli	12
3.3	Dati tecnici dell'edificio sito in Benevento	12
3.4	Dati tecnici dell'edificio sito in Milano	13
3.5	Dati tecnici dell'edificio sito in Roma	13
4	Attività svolte presso le sedi dei clienti	14
5	Attività effettuate in modalità di lavoro agile (Smart working)	14
6	Attività affidate a terzi	14
6.1	Fornitura di consulenza professionale relativa ad attività di Business	14
6.2	Fornitura servizi relativi alla logistica e gestione delle sedi	15
7	Obblighi del datore di lavoro.....	15
8	Obblighi dell'RSPP.....	15
9	Infortuni.....	16
10	Sorveglianza sanitaria	16
11	Protocollo sanitario.....	17
12	Formazione	17
13	Valutazione dei rischi	18
13.1	A chi si rivolge il documento sulla valutazione dei rischi	18
13.2	Identificazione dei pericoli	19
13.3	Identificazione delle persone esposte	19
13.4	Eliminazione o riduzione dei rischi	19
14	Stima del livello di rischio.....	19
14.1	Probabilità.....	20
14.2	Magnitudo/danno	20
15	Articolazione della valutazione	21
16	Metodologia adottata per la valutazione dei rischi	21
17	Attività svolte in CONTRADER	22
17.1	Attività svolte nelle sedi operative di CONTRADER	22

17.2	Attività svolte presso i clienti	22
17.3	Elenco mansioni svolte dai dipendenti del gruppo Contrader.....	23
18	Analisi Rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.....	23
18.1	Rischio utilizzo video terminali	24
18.1.1	Rischio visivo	25
18.1.2	Rischio apparato locomotore	25
18.1.3	Identificazione lavoratori esposti	25
18.1.4	Stima del livello di rischio per utilizzo videotermini	25
18.1.5	Misure di sicurezza adottate	26
18.2	Rischio luoghi di lavoro	27
18.3	Rischio elettrico per gli utilizzatori	28
18.3.1	Identificazione lavoratori esposti	29
18.3.2	Stima del livello di rischio elettrico per utilizzatori.....	29
18.3.3	Misure di sicurezza adottate	29
18.3.4	Regole da seguire	29
18.4	Rischio elettrico per gli addetti ai lavori elettrici	30
18.4.1	Identificazione lavoratori esposti	31
18.4.2	Stima del livello di rischio elettrico per gli addetti ai lavori elettrici.....	31
18.4.3	Misure di sicurezza adottate	31
18.5	Rischio incendio	31
18.5.1	Identificazione lavoratori esposti	32
18.5.2	Stima del livello di rischio incendio	33
18.5.3	Misure di sicurezza adottate	33
18.5.4	Regole da seguire	33
18.6	Uso delle attrezzature di lavoro	33
18.6.1	Identificazione lavoratori esposti	34
18.6.2	Stima del livello di rischio per utilizzo attrezzature di lavoro	34
18.7	Movimentazione manuale dei carichi	34
18.7.1	Identificazione lavoratori esposti	34
18.7.2	stima del livello di rischio per movimentazione manuale dei carichi	34
18.7.3	misure di sicurezza adottate	35
18.8	Rischio vibrazione mano-braccio.....	35

18.8.1	Identificazione lavoratori esposti	35
18.8.2	Stima del livello di rischio per vibrazione mano-braccio	35
18.8.3	Misure di sicurezza adottate	35
18.9	Rischio vibrazione corpo intero	36
18.9.1	Identificazione lavoratori esposti	36
18.9.2	Stima del livello di rischio per vibrazione corpo intero	36
18.9.3	Misure di sicurezza adottate	36
18.10	Rischio utilizzo auto aziendali e private	37
18.10.1	Identificazione lavoratori esposti	37
18.10.2	Misure di sicurezza adottate per le auto aziendali	37
18.10.3	Regole da seguire nell'utilizzo sia delle auto aziendali sia delle auto private	38
18.10.4	Guida di veicoli di prova	38
18.11	Rischio da agenti fisici	38
18.11.1	Esposizione a rumore	39
18.11.2	Microclima	39
18.11.3	Esposizione a radiazioni	40
18.11.4	Campi elettromagnetici	40
18.11.5	Radiazioni ottiche artificiali	41
18.12	Rischio da Agenti chimici	42
18.12.1	Identificazione lavoratori esposti	42
18.12.2	stima del livello di rischio da agenti chimici	42
18.12.3	misure di sicurezza adottate	42
18.12.4	Regole da seguire	43
18.13	Rischio biologico	43
18.13.1	Identificazione lavoratori esposti	44
18.13.2	stima del livello di rischio biologico	44
18.13.3	misure di sicurezza adottate	44
18.14	Rischio per differenza di genere, età, per provenienza da altri paesi	44
18.14.1	Rischio per differenza di genere	44
18.14.2	Rischio per differenza di età	45
18.14.3	Rischio per provenienza da altri paesi	45
18.15	Rischio lavoratrici in gravidanza	45

18.16	Rischio stress lavoro correlato	47
18.17	Rischio lavoro notturno	48
18.17.1	stima del rischio	49
18.17.2	Identificazione lavoratori esposti	49
18.17.3	Misure di sicurezza da adottate	49
18.17.4	Regole da seguire durante il lavoro notturno	50
18.18	Rischio per attività in modalità lavoro agile (smart working)	50
18.18.1	Identificazione lavoratori esposti	50
18.18.2	Stima del livello di rischio per attività in smart working.....	50
18.18.3	Misure di sicurezza adottate	51
18.18.4	Indicazioni relative ad ambienti privati	51
18.19	Rischio spazi confinati	52
18.19.1	Identificazione lavoratori esposti	52
18.19.2	Stima del livello di rischio per attività in spazi confinati.....	53
18.19.3	Misure di sicurezza adottate	53
18.20	Rischio da violenze e molestie nei luoghi di lavoro	53
18.20.1	Identificazione lavoratori esposti	54
18.20.2	Stima del livello di rischio da violenze e molestie nei luoghi di lavoro	54
18.20.3	Misure di sicurezza adottate	54
19	Gestione emergenze e segnaletica necessaria.....	54
20	Pianificazione e gestione della sicurezza	55
21	Correlazione mansioni/rischi.....	56

1 Premessa

Il presente documento redatto ai sensi degli articoli 17, 28, 29 del testo unico sulla sicurezza dei posti di lavoro (D. Lgs. 81/08) contiene l'individuazione e l'analisi, e la conseguente valutazione dei rischi inerenti al lavoro e di conseguenza le procedure esecutive, atti a garantire, durante il lavoro, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Per gestire, coordinare e definire una corretta politica d'azienda è stato istituito all'interno dell'azienda un Servizio di Prevenzione e Protezione, con un responsabile del servizio Prevenzione e Protezione che possiede formazione e capacità adeguate.

Il documento sarà utilizzato come guida da tutti i soggetti facenti parte del sistema organizzativo della sicurezza per applicare al meglio tutte le misure da adottare durante il lavoro in base ai fattori di rischio presenti. Tutti saranno

tenuti alla piena osservanza e applicazione delle misure di sicurezza riportate nel presente documento. Il DVR dovrà essere sottoposto a controllo, a opportuni intervalli, per assicurarne l'adeguatezza e l'efficacia nel tempo. Sarà inoltre necessario rielaborare una valutazione dei rischi, ogni qualvolta si introduca un cambiamento tale da modificare la percezione dei rischi sul luogo di lavoro.

2 Definizioni ricorrenti e abbreviazioni

Si adottano, nel presente documento le definizioni seguenti:

- **Pericolo:** proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (per es. materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente la potenzialità di causare danni
- **Danno:** lesione fisica e/o danno alla salute o ai beni
- **Rischio:** probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni d'impiego, cioè di esposizione, di un determinato fattore
- **Rischio residuo:** rischio che permane dopo che le appropriate misure sono state adottate per ridurlo
- **Valutazione dei rischi:** procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, della possibile entità del danno, quale conseguenza del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nell'espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro
- **Lavoratore:** persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, con rapporto di lavoro subordinato
- **Datore di lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'azienda, ha la responsabilità dell'azienda stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita in seguito alla voce unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa
- **Servizio di prevenzione e protezione dei rischi (SPP):** insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda
- **Medico competente coordinatore:** medico in possesso di uno dei seguenti titoli: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori che svolge funzioni di coordinamento degli altri medici competenti che eseguono le visite di sorveglianza sanitaria sulle varie sedi operative
- **Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP):** persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate
- **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS):** persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro
- **Prevenzione:** il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno
- **Agente fisico:** il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale, il microclima, che possono comportare rischi per la salute e per la sicurezza
- **Identificazione dei pericoli:** processo di riconoscimento che un pericolo esista e di definizione delle sue caratteristiche
- **Incidente:** evento che dà luogo a un infortunio o potenzialmente può portare a un infortunio

- **Informazione:** complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla riduzione, e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro
- **Infortunio:** evento inatteso che provoca lesioni temporanee o permanenti oppure morte
- **Linee Guida:** atti d'indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPEL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
- **Luoghi di lavoro:** luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda e accessibili al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro
- **Mansione:** insieme delle attività svolte dal lavoratore
- **Ambiente di lavoro:** Insieme di condizioni nel cui ambito è svolto il lavoro
- **Attrezzature di lavoro:** qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e elementi necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato a essere usato durante il lavoro
- **Dirigente:** persona che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di esso
- **Dispositivo di Protezione Individuale (DPI):** qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo
- **Emergenza:** stato che si determina quando accade un evento dannoso di notevole dimensione che costituisce, o può costituire, fonte di pericolo per più reparti, per l'intero stabile o l'ambiente esterno
- **Formazione:** processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi
- **Non Conformità:** ogni cambiamento rispetto a uno standard
- **Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici,** sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.

SIGLA	DEFINIZIONE
DPI	Dispositivi di Protezione Individuale
DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenze
RLS	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
RSPP	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
SPP	Servizio di Prevenzione e Protezione
V.V.F.	Vigili del Fuoco

PSC	Piano di sicurezza e coordinamento
POS	Piano operativo di sicurezza

3 Descrizione delle attività dell'azienda e dati tecnici delle sedi

Il Gruppo CONTRADER riunisce diverse aziende che combinano le loro competenze uniche per sostenere imprese e startup nella realizzazione del proprio potenziale innovativo, in un mercato sempre più flessibile e in continua evoluzione. Fanno parte del Gruppo Contrader:

- **Contrader s.r.l.**
- **Contrader Engineering s.r.l.**
- **Rawit Studio s.r.l.**
- **Data Engine s.r.l.**

Contrader Group fornisce servizi di consulenza ICT e ingegneristica altamente specializzati per aiutare le aziende a innovare e affrontare le sfide della trasformazione digitale. L'azienda si occupa inoltre di formazione delle risorse e sviluppo di soluzioni e progetti ad alto potenziale innovativo creati con tecnologie abilitanti per diversi settori di mercato e come Sport, Energy, Aerospace & Defence, Automotive & Railway, Banking & Finance e altri settori, anche in conformità con i requisiti del modello Industria 4.0.

Contrader Engineering offre servizi specializzati di consulenza IT e ingegneristica con un focus specifico su Automotive & Railway, Aerospace & Defense, Banking & Finance, Industry, Sport, Energy e altri settori, anche in conformità con i requisiti del modello Industria 4.0.

Rawit Studio aiuta brand, aziende e startup a trasmettere i loro messaggi in modo chiaro, coerente ed emozionante attraverso UX/UI design, Visual design, Brand and Corporate Identity, Copywriting ed altri servizi di comunicazione sviluppati ad hoc sulle specifiche esigenze dei clienti attraverso un approccio Agile e user-centered

Data Engine è focalizzata principalmente sulla consulenza ICT e offre supporto tecnico ad aziende e startup per ogni tipo di progetto con un focus particolare su Cloud Computing, Big Data, Analytics, Intelligenza Artificiale, Machine Learning e Deep Learning

3.1 Sedi di lavoro

I dipendenti attualmente in forza alle società del gruppo CONTRADER sono circa 240, includendo sia le persone allocate presso le sedi dei clienti (circa il 70%) sia le persone che operano presso le proprie sedi operative (circa il 30%).

Sia le persone che lavorano nelle sedi CONTRADER sia quelle che operano presso le sedi dei clienti, possono svolgere le proprie attività in modalità di lavoro agile (Smart working).

La successiva valutazione dei rischi si intende riferita in modo completo ai locali delle sedi operative delle società del gruppo CONTRADER.

Per quanto riguarda la valutazione dei luoghi di lavoro dei singoli clienti , essa ricade sotto la responsabilità di questi ultimi, lasciando a CONTRADER la responsabilità degli interventi necessari per garantire la sicurezza dei propri dipendenti (esempio : fornitura DPI, formazione in base alle mansioni svolte etc.).

Le sedi di CONTRADER cui si riferisce la valutazione dei rischi sono di seguito elencate:

- Napoli Centro Direzionale Isola B3 (sede legale);
- Benevento, via dei Longobardi 9;
- Roma, via Lamaro 13;
- Milano, via Rombon 11.

3.2 Dati tecnici dell'edificio sito in Napoli

Edificio nel Centro Direzionale Napoli. Isola B3

Tipologia Edificio	Civile
Superficie Totale	mq. 330 (circa 35 postazioni)
Piani dell'edificio	L'edificio si trova all'interno di un centro direzionale e il gruppo CONTRADER occupa parzialmente il quinto piano dell'edificio.
Scale	Condominiali
Impianto elettrico	• Dichiarazione di conformità degli impianti alle regole dell'arte D.M. 37/08 • Illuminazione di emergenza • Cablaggio dati/fonia
Impianto termico	Centralizzato a uso condominiale
Impianto di sollevamento	Ascensori di competenza condominiale

3.3 Dati tecnici dell'edificio sito in Benevento

Edificio in via dei Longobardi 9

Tipologia Edificio	Civile
Superficie Totale	mq. 100 (circa 8 postazioni)
Piani dell'edificio	L'edificio si trova in uno stabile avente Piano Terra + 5 piani fuori terra e il gruppo CONTRADER occupa parzialmente il terzo piano
Scale	Condominiali
Impianto elettrico	• Dichiarazione di conformità degli impianti alle regole dell'arte D.M. 37/08 • Illuminazione di emergenza

	• Cablaggio dati/fonia
Impianto termico	Centralizzato a uso condominiale
Impianto di sollevamento	Ascensori di competenza condominiale

3.4 Dati tecnici dell'edificio sito in Milano

Sede in Milano via Rombon 11,

Tipologia Edificio	civile
Superficie Totale	Mq 260 (circa 20 postazioni)
Piani dell'edificio	L'edificio è costituito da un piano terra + 8 piani , di cui CONTRADER occupa parzialmente il primo piano
Scale	Condominiali
Impianto elettrico	• Dichiarazione di conformità degli impianti alle regole dell'arte D.M. 37/08 • Illuminazione di emergenza Cablaggio dati/fonia
Impianto termico	Centralizzato a uso condominiale
Impianto di sollevamento	Ascensori di competenza condominiale

3.5 Dati tecnici dell'edificio sito in Roma

Sede in Roma via Lamaro 13

Tipologia Edificio	civile
Superficie Totale	Mq 400 (circa 35 postazioni)
Piani dell'edificio	L'edificio è costituito da un piano terra con reception + 5 piani , di cui CONTRADER occupa parzialmente il terzo piano.
Scale	Condominiali
Impianto elettrico	• Dichiarazione di conformità degli impianti alle regole dell'arte D.M. 37/08 • Illuminazione di emergenza Cablaggio dati/fonia
Impianto termico	Centralizzato a uso condominiale
Impianto di sollevamento	Ascensori di competenza condominiale

4 Attività svolte presso le sedi dei clienti

Le attività svolte presso i clienti coinvolgono circa il 50% dei lavoratori di CONTRADER. Si evidenzia che i suddetti clienti (denominati committenti) sono per la quasi totalità aziende di dimensioni medio-grandi che hanno da tempo attuato in modo serio e strutturato le attività necessarie ad avere una piena conformità con le disposizioni di legge in termini di sicurezza, comunicando, se necessario, il DUVRI a CONTRADER (denominata appaltatore).

Infatti, in accordo alla normativa, il committente attraverso il DUVRI (oppure il PSC/POS se siamo in presenza di cantiere), deve informare la società appaltatrice in merito agli eventuali rischi presenti nell'ambiente di lavoro nel quale i propri dipendenti andranno a operare (es. rischio rumore, rischio elettrico, rischio chimico, rischio biologico ecc.) e di conseguenza:

- quali dispositivi di sicurezza (DPI) la società appaltatrice deve fornire ai propri dipendenti, per ridurre i rischi relativi.
- quali corsi di formazione la società appaltatrice deve erogare ai propri dipendenti per svolgere le attività
- le idoneità sanitarie necessarie.

Inoltre, l'appaltatore, trovandosi in un ambiente di lavoro, potenzialmente differente dal proprio, non saprà come comportarsi autonomamente in caso di emergenza, per cui il committente dovrà fornire il piano di emergenza aziendale e le procedure da adottare in caso di emergenza, che saranno inviate dall'appaltatore ai propri dipendenti.

5 Attività effettuate in modalità di lavoro agile (Smart working)

I lavoratori possono svolgere tutta o parte della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, che avviene secondo quanto previsto dalle vigenti normative di legge, presso un luogo scelto liberamente dal lavoratore, seguendo in ogni caso le prescrizioni aziendali.

6 Attività affidate a terzi

Le attività che CONTRADER può affidare a terzi si dividono in due categorie di fornitura:

- Consulenza professionale relativa ad attività di Business
- Servizi relativi alla logistica e gestione delle sedi.

6.1 Fornitura di consulenza professionale relativa ad attività di Business

In caso di affidamento di lavori di consulenza professionale relativa all'attività di business a impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi al proprio interno, oltre a fornire l'accordo di riservatezza, CONTRADER:

- Verifica l'idoneità tecnico-professionale, secondo quanto indicato dall'allegato XVII del D. Lgs. 81/08, delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione (*"Dichiarazione del datore di lavoro dell'impresa appaltatrice del possesso dei requisiti tecnico-professionali obbligatori"*).
- Fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività

L'obbligo di redazione del DUVRI per la suddetta fornitura di consulenza professionale, non si applica per CONTRADER, in quanto ci si avvale di servizi di natura intellettuale.

6.2 Fornitura servizi relativi alla logistica e gestione delle sedi

In caso di affidamento di fornitura di servizi relativi alla logistica e gestione delle sedi (servizi generali e manutenzioni), **l'obbligo di redazione del DUVRI non si applica per CONTRADER**, in quanto si avvale di servizi:

- La cui durata non è superiore ai 3 giorni per mese
- Erogati in orari differenti da quelli utilizzati dal personale di CONTRADER.
- Che non comportano rischi particolari né interferenze con l'attività dell'azienda.

7 Obblighi del datore di lavoro

È fatto obbligo al datore di lavoro di:

- Effettuare la valutazione di tutti i rischi con conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 (DVR)
- Designare il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo
- Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso, e, comunque, di gestione dell'emergenza.
- Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale
- Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria
- Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del DLgs 81/08
- Mettere a disposizione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza il presente documento
- Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico
- Richiedere osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettiva e dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione
- Convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.lgs. 81/08
- Mettere a disposizione dei lavoratori le attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e idonee ai fini della sicurezza e della salute
- Provvedere a eliminare eventuali mancanze riscontrate nell'approntamento delle misure di sicurezza, sospendendo immediatamente il lavoro qualora si determinino condizioni di pericolosità per i lavoratori.

8 Obblighi dell'RSPP

L'RSPP è la persona designata dal Datore di Lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dei posti di lavoro delle sedi di CONTRADER e in particolare ha il compito di:

- Redigere il documento relativo al Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSS)
- Redigere il documento di Valutazione dei Rischi e di apportare gli aggiornamenti necessari
- Redigere la documentazione relativa al SGSS
- Effettuare le visite di sopralluogo delle varie sedi di lavoro
- Definire e mantenere la struttura organizzativa del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro con il supporto dell'ufficio HR.
- Organizzare e provvedere alla formazione del personale in materia di sicurezza e salute sul lavoro con il supporto dell'ufficio HR.
- Monitorare le attività relative alle visite mediche dei dipendenti con il supporto dell'ufficio HR.

Inoltre, per le attività dei lavoratori svolte presso le sedi dei clienti, ha i seguenti compiti:

- Visionare i DUVRI (Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferente) dei clienti
- Redigere il POS (Piano Operativo di Sicurezza) per le attività specifiche dei dipendenti delle società del gruppo CONTRADER che sono svolte in cantiere, in accordo alla definizione del D.lgs. 81/08.
- Richiedere eventuali interventi specifici (ad esempio: formazione specifica, visite mediche specifiche, acquisto di dispositivi di protezione individuale).

9 Infortuni

Di seguito il numero di infortuni registrati negli ultimi 3 anni nelle diverse sedi operative .

SEDE	2022	2023	2024	TOTALE
Benevento	0	0	0	0
Milano	NA	0	1	1
Napoli	NA	NA	NA	0
Roma	NA	NA	1	1
TOTALE	0	0	2	2

10 Sorveglianza sanitaria

Tutti i dipendenti, ivi compresi i neoassunti, stagisti e persone iscritte all'Accademy, , sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Per la maggior parte delle attività svolte in CONTRADER i fattori e le situazioni di rischio più frequenti che determinano l'obbligo di sorveglianza sanitaria, sono legate all'utilizzo dei Videoterminali in modo sistematico o abituale, per più di venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di legge.

Tenendo conto anche di attività svolte o che possono essere svolte dai dipendenti CONTRADER presso le sedi dei clienti, oltre alla mansione di video terminalista devono essere previste un certo numero di mansioni aggiuntive che coprano le suddette attività.

11 Protocollo sanitario

Il Medico Competente dovrà elaborare un protocollo di sorveglianza sanitaria in cui sono state definite le seguenti tipologie di mansioni e per ognuna di essa i controlli sanitari da effettuare :

- Impiegato Videoterminalista
- Impiegato Videoterminalista commerciale
- Impiegato Test Engineering – Validatore su apparati elettrici in tensione
- Impiegato Test Engineering – Collaudatore in auto/moto e/o sala prove
- Impiegato Analista Laboratorio
- Impiegato progettista elettrico /elettronico
- Impiegato progettista meccanico
- Impiegato Test Engineering – Lavoro in cantiere
- Impiegato Test Engineering – Lavoro in quota
- Impiegato Test Engineering - Lavoro notturno
- Impiegato Videoterminalista in smart working

La sorveglianza sanitaria prevede accertamenti:

- Preventivi, per constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, e quindi fornire l'idoneità alla mansione.
- Periodici, per tenere sotto controllo lo stato di salute dei lavoratori;
- Su richiesta del lavoratore;
- In caso di malattia superiore a 60 giorni;

In particolare, a titolo non esaustivo, si prevede:

- Visita preventiva e periodica annuale/biennale/quinquennale in dipendenza della mansione svolta
In cui si procede con:
- Visita oculistica e posturale biennale/quinquennale
- Esami specifici in funzione della mansione svolta/profilo di rischio
- Ulteriori accertamenti al di fuori del protocollo se motivati da particolari condizioni cliniche e/o ambientali.

12 Formazione

La formazione dei Lavoratori, degli RLS, dei Preposti e dei Dirigenti deve essere svolta secondo i criteri dall'articolo 37, comma 2, D. Lgs.81/08 e come previsto dall'accordo del 21/12/2012 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano.

La formazione degli Addetti Antincendio deve essere svolta secondo i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, secondo la quale le attività effettuate nelle sedi di CONTRADER hanno un "RISCHIO INCENDIO Basso".

La formazione degli Addetti al Primo Soccorso Aziendale deve essere svolta secondo le normative ministeriali, tenendo conto che le attività aziendali si configurano nelle attività del “Gruppo B”.

L’elenco dei corsi formativi erogati, ex novo e di aggiornamento, è di seguito elencato:

- Formazione per gli RLS in materia di sicurezza e salute
- Formazione per addetti alle emergenze e rischio incendio
- Formazione per addetti alle emergenze, primo soccorso
- Formazione dei lavoratori (generale e specifica)
- Formazione per Dirigenti e Preposti.

Inoltre, per i lavoratori che svolgono attività che non sono riconducibili esclusivamente a quelle di videoterminalista (per cui NON è sufficiente la formazione specifica lavoratori), devono essere erogati dei corsi di formazione aggiuntivi , come per esempio :

- PES PAV PEI
- Guida Sicura (moto/auto)
- Alta quota e Utilizzo DPI III categoria
- Formazione su spazi confinati
- Etc.

In aggiunta alla formazione erogata, il personale dovrà conoscere le procedure da attuare in caso di chiamata dei servizi di soccorso, di evacuazione ed in caso di incendio previste nel Piano di Emergenza.

Il registro della formazione è gestito e mantenuto dalla funzione HR e analizzato con l’ RSPP, che elabora una sintesi dei dati da presentare nella riunione periodica con i vari stakeholder.

13 Valutazione dei rischi

Per il conseguimento delle finalità di prevenzione e protezione della sicurezza del posto di lavoro, è importante effettuare una valutazione dei rischi, così come previsto dal Sistema di gestione della Salute e Sicurezza sui posti di lavoro di CONTRADER .

La Valutazione dei rischi è una valutazione globale documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza sia dei lavoratori presenti nelle diverse sedi operative, sia dei lavoratori che operano presso le sedi dei clienti, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma da implementare per il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

La valutazione dei rischi costituisce quindi uno strumento fondamentale per il conseguimento delle finalità di prevenzione e protezione della sicurezza del posto di lavoro.

13.1 A chi si rivolge il documento sulla valutazione dei rischi

Il presente documento è rivolto ai dipendenti ed ai lavoratori ad essi equiparati di CONTRADER, per i quali il Datore di Lavoro ha l’obbligo dell’informazione e del coordinamento di quanto necessario per garantire un’efficace prevenzione e protezione dai rischi cui sono evidentemente esposti tutti i lavoratori presenti all’interno della struttura in esame.

13.2 Identificazione dei pericoli

Nell'ambiente di lavoro preso in esame, vanno identificati tutti quei fattori che presentano il potenziale di causare un danno.

13.3 Identificazione delle persone esposte

Dopo aver identificato i fattori che presentano il potenziale di causare un danno in caso di incidente, occorre considerare il rischio cui sono esposte le persone presenti nel luogo di lavoro, con particolare attenzione a coloro che sono esposti a rischi particolari.

13.4 Eliminazione o riduzione dei rischi

Dopo aver identificato tutte le persone esposte a rischio, si stabilirà per ciascun fattore di rischio, se esso può essere:

- Eliminato
- Ridotto
- Sostituito con alternative più sicure.

In tale fase, al fine di stabilire il livello di riduzione di ciascuno dei rischi presenti, nonché confermare le misure già in atto si terranno presente le:

- Normative correnti (leggi, regolamenti, decreti)
- Circolari ed indicazioni della pubblica amministrazione

ed in mancanza dei suddetti riferimenti:

- Norme di buona tecnica
- Indicazioni del servizio di prevenzione e protezione
- Indicazioni dei lavoratori.

14 Stima del livello di rischio

La valutazione effettiva dell'**indice di rischio (R)** verrà effettuata mediante la quantificazione delle sue componenti e cioè mediante la determinazione di:

- Frequenza o Probabilità di accadimento di un evento (P)
- Magnitudo delle conseguenze o Danno (D)
- Coefficiente di riduzione dovuto al grado di informazione raggiunto da tutto il personale in relazione ai corsi di formazione ed informazione effettuati (fi).

$$R = (P \times D) / fi$$

Per la valutazione del Rischio viene utilizzato il metodo basato sulla scala di gravità del danno atteso (D) e sulla scala di probabilità del suo verificarsi (P). Ogni scala prevede 4 valori, ciascuno corrispondente ad un livello di probabilità più o meno alto ed a una importanza del danno più o meno grave definibili nel seguente modo:

14.1 Probabilità

LIVELLO 4	ALTAMENTE PROBABILE
• Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori • Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata in situazioni simili • Il verificarsi del danno alla mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore (in altre parole l'evento sarebbe largamente atteso)	
LIVELLO 3	PROBABILE
• La mancanza rilevata può provocare un danno anche se non in modo automatico o diretto • Già noto, all'interno dell'unità produttiva, qualche episodio in cui la mancanza rilevata ha fatto seguito a un danno • Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa	
LIVELLO 2	POCO PROBABILE
• La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi • Sono noti solo rarissimi episodi verificatisi • Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe grande sorpresa	
LIVELLO 1	IMPROBABILE
• La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili e indipendenti • Non sono noti episodi già verificatisi • Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe incredulità	

14.2 Magnitudo/danno

LIVELLO 4	GRAVISSIMO
• Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale • Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti	
LIVELLO 3	GRAVE
• Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale • Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti	
LIVELLO 2	MEDIO
• Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di inabilità reversibile	

• Esposizione cronica con effetti reversibili	
LIVELLO 1	LIEVE
• Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di inabilità rapidamente reversibile • Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili	

Coefficiente di riduzione dovuto al grado di formazione ed informazione fornito ai lavoratori (fi): avendo programmato una massiva campagna di formazione sia per i lavoratori che per gli addetti alla prevenzione e protezione, si assumerà tale coefficiente = 1.

Gli interventi da effettuarsi sulla base del valore “R” individuato, "si consiglierà" di eseguirli nei seguenti tempi:

R > 6	<i>azioni a breve termine</i>	Rischio alto
R = 5, 6	<i>azioni a medio termine</i>	Rischio medio
R = 3, 4	<i>azioni a lungo termine</i>	Rischio basso
R = 1, 2	<i>azioni da valutare in sede di programmazione</i>	Rischio Accettabile

Ad esempio, un rischio valutato improbabile ($P = 1$), ma con danno gravissimo ($D = 4$), per il quale quindi il rischio assimilato vale $R = 1 \times 4 = 4$, richiederà gli stessi interventi migliorativi di un rischio valutato possibile ($P = 2$) e danno modesto ($D = 2$) che avrà anch'esso un valore di $R = 2 \times 2 = 4$.

Per i rischi rilevati verranno indicate anche le eventuali misure di sicurezza da adottate.

15 Articolazione della valutazione

La valutazione dei rischi è stata attuata mediante l'esame di tutti gli aspetti afferenti l'attività di CONTRADER e le mansioni dei lavoratori.

16 Metodologia adottata per la valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi è stata articolata nel seguente modo:

- Identificazione dei pericoli
- Identificazione dei lavoratori esposti a rischi potenziali
- Valutazione dei rischi di esposizione, sotto il profilo qualitativo e quantitativo
- Studio e fattibilità per l'eliminazione o, in subordine, riduzione dei rischi mediante l'introduzione nei processi lavorativi di provvedimenti organizzativi, o misure tecnologiche adeguate
- Misure di sicurezza adottate
- Regole generali da rispettare

Per la valutazione del rischio sono stati seguiti due principi essenziali:

1. Strutturare la valutazione in modo da acquisire tutte informazioni necessarie per una mappa completa dei rischi
2. Identificato il rischio, studiare le possibilità di eliminarlo (eliminando cioè la causa che lo determina).

La valutazione ha compreso le seguenti fasi:

- Esame delle attività svolte dai lavoratori operanti nelle società del gruppo **CONTRADER**
- Inventario dei luoghi di lavoro, attrezzature e materiali
- Ispezione delle postazioni di lavoro di cui sopra, attraverso il controllo dei luoghi di lavoro per accertare la rispondenza alla legislazione sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro
- Redazione del programma, con indicazione degli interventi organizzativi per la riduzione del rischio
- Definizione della scala di priorità sulle misure da adottate per il miglioramento della sicurezza sul luogo di lavoro.

17 Attività svolte in CONTRADER

17.1 Attività svolte nelle sedi operative di CONTRADER

Le attività svolte nelle sedi operative di CONTRADER sono riconducibili per la maggior parte ad attività di ufficio con utilizzo di PC e quindi ricadono nella mansione di impiegato videoterminalista .

Le attività di videoterminalista sono svolte tipicamente in ufficio dove c'è un utilizzo intenso del videoterminale con durata media settimanale superiore alle 20 ore.

Per tali attività sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

- Telefono
- Personal computer
- Stampante e FAX

17.2 Attività svolte presso i clienti

Anche le attività svolte presso i clienti sono riconducibili per la maggior parte a quelle di videoterminalista.

Tuttavia, occorre tener presente che:

- alcune attività possono essere eseguite in situazioni di maggiore rischio (es. lavoro in quota, lavori con dispositivi in tensione, lavori in auto in movimento, lavori in presenza di sostanze chimiche o biologiche);
- per alcune sedi dei clienti occorre tener conto della specificità del luogo in cui si svolge il lavoro (laboratorio, aree produttive, cantieri ecc.)

Pertanto, nella valutazione dei rischi sull'attività svolta dai propri dipendenti, CONTRADER deve tenere in considerazione le informazioni presenti sia nei DUVRI che nelle informative di sicurezza, che la società committente fornisce.

17.3 Elenco mansioni svolte dai dipendenti del gruppo Contrader

Nel dettaglio si riportano le tipologie di mansioni che possono essere svolte sia nelle proprie sedi sia presso le sedi dei clienti

MANSIONI	ATTIVITÀ RIENTRANTI NELLA MANSIONE
IMPIEGATO VIDEOTERMINALISTA	AMMINISTRAZIONE, RISORSE UMANE,
	UFFICIO ACQUISTI, ASSICURAZIONE QUALITÀ, SISTEMI INFORMATIVI E SICUREZZA IT
	PROGETTAZIONE, VERIFICA E VALIDAZIONE SOFTWARE, PROGETTAZIONE MECCANICA CON PC
	ASSISTENZA TECNICA, PROJECT MANAGEMENT
IMPIEGATO VIDEOTERMINALISTA COMMERCIALE	ATTIVITÀ DA VIDEOTERMINALISTA COMMERCIALE : ACQUISIZIONE CONTRATTI E VENDITA SERVIZI, SUPPORTO TECNICO PER LE OFFERTE
IMPIEGATO TEST ENGINEERING- VALIDATORE SU APPARATI ELETTRICI IN TENSIONE	LAVORO IN UFFICIO CON VDT, VALIDAZIONE IN LABORATORIO E/O SALA PROVE UTILIZZANDO APPARATI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE O IN PROSSIMITÀ DI TENSIONE
IMPIEGATO PROGETTISTA ELETTRICO /ELETTRONICO	LAVORO IN UFFICIO CON VDT, PROGETTAZIONE E VALIDAZIONE HARDWARE CON POSSIBILE EFFETTUAZIONE DI PICCOLE SALDATURE A STAGNO
IMPIEGATO PROGETTISTA MECCANICO	LAVORO IN UFFICIO CON VDT, ASSEMBLAGGIO, MONTAGGIO E VALIDAZIONE DI APPARATI MECCANICI
IMPIEGATO TEST ENGINEERING – LAVORO IN QUOTA	LAVORO IN UFFICIO CON VDT, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E VALIDAZIONE COMPONENTISTICA ED APPARATI IN QUOTA
IMPIEGATO TEST ENGINEERING – COLLAUDATORE IN AUTO O MOTO E/O SALA PROVE	LAVORO IN UFFICIO CON VDT, CONFIGURAZIONE, VALIDAZIONE E COLLAUDO DEL FUNZIONAMENTO DI COMPONENTISTICA ELETTRICA/MECCANICA A BORDO DI VEICOLO IN MOVIMENTO OPPURE IN SALA PROVA
IMPIEGATO ANALISTA LABORATORIO	LAVORO IN UFFICIO CON VDT, PROVE DI LABORATORIO CON UTILIZZO DI SOSTANZE BIOLOGICHE O CHIMICHE
IMPIEGATO TEST ENGINEERING – LAVORO IN CANTIERE	ATTIVITÀ (TIPO VALIDAZIONE E COLLAUDO) CHE NECESSITANO ACCESSO A LUOGHI ASSIMILABILI A CANTIERE
IMPIEGATO TEST ENGINEERING – LAVORO NOTTURNO	LAVORO IN UFFICIO CON VDT ESEGUITO IN ORARIO NOTTURNO
IMPIEGATO VIDEOTERMINALISTA IN SMART WORKING	ATTIVITÀ DA VIDEOTERMINALISTA ESEGUITO PRESSO UN LUOGO SCELTO DAL DIPENDENTE

18 Analisi Rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori

L'analisi dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori è stata condotta partendo da tutti quelli indicati nel decreto Legislativo 81/08 ed esaminando quelli considerati di pertinenza per le attività svolte dai lavoratori di

CONTRADER. Inoltre è stato aggiunto il rischio derivante dall'utilizzo dell'auto aziendale e dell'utilizzo dell'auto privata per raggiungere i luoghi di lavoro:

- Rischio Utilizzo Video Terminali
- Rischio Luoghi di lavoro
- Rischio Elettrico per gli utilizzatori
- Rischio elettrico per gli addetti ai lavori elettrici
- Rischio incendio
- Uso delle attrezzature di lavoro
- Movimentazione manuale dei carichi
- Rischio Vibrazione mano-braccio
- Rischio vibrazione corpo intero
- Rischio guida auto aziendali e auto private
- Rischio da agenti fisici
 - Esposizione a rumore
 - Microclima
 - Esposizione a radiazioni
 - Esposizione a campi elettromagnetici
 - Esposizione a radiazioni ottiche artificiali
- Rischio da agenti chimici
- Rischio biologico
- Rischio da differenze di età, genere, provenienza da altri paesi
- Rischio per lavoratrici in gravidanza
- Rischio da Stress lavoro correlato.
- Rischio lavoro notturno
- Rischio per attività in modalità lavoro agile (smart working)
- Rischio da violenze e molestie nei luoghi di lavoro
- Rischio spazi confinati

18.1 Rischio utilizzo video terminali

Il rischio utilizzo video terminali è valido per tutti i lavoratori che svolgono attività in ufficio ed è comune sia per i lavoratori che operano nelle sedi CONTRADER, sia per i lavoratori che operano presso i clienti.

Viene definito lavoratore al Videoterminale colui che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale. La definizione si applica quindi a qualsiasi operatore, con qualsiasi qualifica professionale, che nel corso della sua normale attività lavorativa utilizzi un VDT per almeno venti ore settimanali. Viene definito Videoterminale (VDT) lo schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione

utilizzato. Devono essere previste per i lavoratori pause ed interruzioni del lavoro al VDT nella misura di 15 minuti ogni 2 ore di attività al videoterminale. Inoltre i lavoratori devono essere informati sui rischi correlati all'uso dei videoterminali e devono essere formati sulle misure di prevenzione e protezione da adottare.

18.1.1 Rischio visivo

L'insieme dei disturbi visivi provocati dall'eccessivo affaticamento dell'apparato visivo viene comunemente indicato come **ASTENOPIA**;

I segni associati a questa sindrome sono:

- Fatica percettiva (visione annebbiata, visione sdoppiata, ecc.)
- Irritazione oculare (bruciore, lacrimazione, senso di corpo estraneo, fastidio alla luce, ecc.).

Le possibili cause possono essere riconducibili a:

- Eccesso o insufficienza di illuminazione generale
- Presenza di riflessi da superfici lucide
- Luce diretta proveniente dalle finestre o da fonti artificiali non adeguatamente schermate
- Presenza di superfici di colore estremo (bianco o nero)
- Scarsa definizione dei caratteri.

18.1.2 Rischio apparato locomotore

I sintomi caratteristici sono dolori, rigidità, formicolio localizzato per lo più alle braccia, alle gambe ed alle estremità (polsi e dita). Le cause di tali disturbi possono essere riconducibili all'inadeguatezza del posto di lavoro che obbliga l'operatore ad assumere posizioni fisse prolungate e spesso non corrette, in particolare:

- Posizioni di lavoro inadeguate per l'errata scelta e disposizione degli arredi e dei VDT
- Posizioni di lavoro fisse o mantenute per tempi prolungati anche in presenza di postazioni di lavoro ben strutturate
- Movimenti rapidi e ripetitivi delle mani, digitazione o uso del mouse per tempi lunghi.

18.1.3 Identificazione lavoratori esposti

Tutti i lavoratori di CONTRADER utilizzano il videoterminale per più di venti ore settimanali.

18.1.4 Stima del livello di rischio per utilizzo videoterminali

La probabilità di tale rischio si può considerare di livello 3 (probabile), considerando gli ambienti di lavoro in cui operano i lavoratori di CONTRADER e in particolare le postazioni di lavoro presenti in azienda, mentre il danno è da considerare di livello 1 (lieve).

Per cui $R = (3 \times 1) / 1 = 3$

(fi = 1, tenendo conto il grado di informazione raggiunto da tutto il personale in relazione ai corsi di formazione ed informazione effettuati)

Considerando il livello di rischio basso, ma non trascurabile, occorre dare indicazioni ai lavoratori (attraverso la formazione specifica) per:

- Adottare una posizione di lavoro comoda ed ergonomica
- Non assumere posizioni scomode per lunghi periodi, ma nel caso fosse necessario, interrompere spesso il lavoro per poter rilassare la muscolatura
- Praticare semplici esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo della muscolatura, durante lo svolgimento del lavoro.

18.1.5 Misure di sicurezza adottate

Le attrezzature adottate rispondono alle seguenti caratteristiche:

Schermo

I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee. L'immagine sullo schermo deve essere stabile, esente da sfarfallamento o da altre forme d'instabilità. Lo schermo deve essere orientabile e inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore. È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile. Lo schermo non deve aver riflessi e riverberi che possano causare molestia all'utilizzatore.

Nel caso di utilizzo di notebook è consigliabile la prevenzione di posture scorrette quali ad esempio:

- Porre il PC su un piano posizionando il margine superiore dello schermo ad una altezza lievemente inferiore alla linea degli occhi per evitare flessioni del collo
- Evitare l'uso prolungato di puntatori sulla tastiera, utilizzando un mouse esterno
- Cambiare spesso posizione e fare frequenti micro pause.

Tastiera

Lo spazio davanti alla tastiera deve essere sufficiente onde consentire un appoggio per le mani e le braccia dell'utilizzatore. La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.

La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere ad agevolare l'uso della tastiera stessa. I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro.

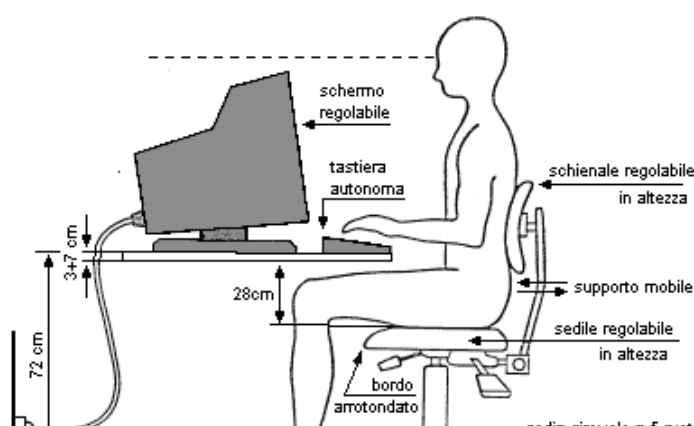
Piano di lavoro

Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio. È necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione comoda.

Sedile di lavoro

Il sedile di lavoro deve essere stabile, permettere all'utilizzatore una certa libertà di movimento e una posizione comoda. I sedili debbono aver altezza regolabile. Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione.

Posto di lavoro al videoterminale



Computer portatili

L'impiego prolungato dei computer portatili richiede la fornitura di una tastiera e di un mouse o altro dispositivo di puntamento esterno, e di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo.

Illuminazione

Illuminamento adeguato e contrasto appropriato tra schermo e ambiente circostante.

Finestre munite di opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.

18.2 Rischio luoghi di lavoro

Il rischio di luogo di lavoro rientra fra quelli valutati globalmente per tutte le aree pertinenti, dove sono collocate le sedi aziendali.

Aree di transito

Le aree di transito devono essere di dimensioni idonee e tali da garantire una larghezza di passaggio sufficiente e la circolazione libera. Le zone di passaggio sono delimitate ed hanno la pavimentazione dei corridoi e dei passaggi regolare e uniforme; non sono presenti fonti d'inciampo, buche o avvallamenti pericolosi. Il livello d'illuminamento, in genere, è adeguato in ogni zona di passaggio.

Porte, vie e uscite di emergenza

Le porte, vie e uscite di emergenza devono essere idonee per dimensioni e forma, consentendo una rapida uscita dei lavoratori presenti verso l'esterno. Porte facilmente apribili e libere da ostacoli

Spazi di lavoro e strutture

Le postazioni di lavoro devono essere dimensionate nel rispetto dei principi ergonomici.

Le superfici vetrate devono essere idonee alla destinazione d'uso.

Le finestre devono essere dimensionate adeguatamente.

La manutenzione dei locali di lavoro deve essere adeguata.

Pavimenti

I Pavimenti devono essere adeguati alla destinazione d'uso dei locali e alle attività svolte. Inoltre i pavimenti non devono presentare avvallamenti, parti in rilievo e non devono essere sdruciolevoli.

Passaggi

I passaggi hanno larghezza di almeno cm. 80 e sono liberi da ostacoli.

Arredi

Gli arredi sono adeguati alle attività da svolgere, e senza altri rischi. La disposizione degli arredi è tale da non causare intralcio alle postazioni di lavoro e da garantire la percorribilità dei passaggi. Installazione corretta degli arredi, e in particolare ancoraggio adeguato per mensole e scaffalature.

Disposizione dei materiali sugli arredi nel rispetto dei principi elementari di sicurezza, evitando di sovraccaricare mensole e scaffali, disponendo adeguatamente il materiale cartaceo.

Servizi igienici e altri servizi

I lavoratori operanti nell'azienda dispongono di servizi igienici dotati di un numero sufficiente di gabinetti, lavabi e accessori. Tutti i servizi igienici sanitari sono in ottimo stato di pulizia e non presentavano problematiche dal punto di vista igienico.

Illuminazione

Tipologia di fonti di illuminazione naturale e artificiale, e valori di illuminamento, adeguati per le attività svolte.

Corretta disposizione delle postazioni di lavoro in relazione alle fonti di illuminazione naturale e artificiale.

Scale fisse

Le scale sono realizzate a regola d'arte per quanto concerne pedata e alzata dei gradini, larghe in relazione alle norme di legge sui passaggi e sulle vie di fuga, con gradini non sdrucciolevoli, dotate di parapetto normale sui lati aperti o di corrimano su almeno un lato se delimitate da pareti.

Impianti ascensore

Impianti realizzati a regola d'arte, collaudati e sottoposti a manutenzione e verifiche periodiche.

Dotazione di tutti i dispositivi e indicazioni di sicurezza previsti dalle normative.

Quindi in definitiva la stima del livello di rischio complessivo dei luoghi di lavoro è:

$$R = (1 \times 1) / 1 = 1$$

(fi = 1, tenendo conto il grado di informazione raggiunto da tutto il personale in relazione ai corsi di formazione ed informazione effettuati)

Considerando il livello di rischio accettabile non sono previste a breve azioni di miglioramento né misure di sicurezza da adottare se non la prosecuzione nelle azioni di manutenzione e periodica verifica dei luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda le attività presso i clienti, tale rischio è di esclusiva competenza delle aziende committenti ospitanti.

18.3 Rischio elettrico per gli utilizzatori

I rischi connessi con l'uso dell'energia elettrica (per esempio negli uffici o nei laboratori) sono essenzialmente:

- Rischi dovuti a contatti elettrici diretti (sono quelli derivati da contatti con elementi normalmente in tensione ad esempio l'alveolo di una presa, un conduttore nudo, ecc.)
- Rischi dovuti a contatti elettrici indiretti: sono quelli derivati da contatti che avvengono con elementi finiti sotto tensione a causa del guasto (ad esempio la scossa presa quando si tocca una qualsiasi macchina)

- Rischi d'incendio dovuti a cortocircuiti o sovracorrenti.

18.3.1 Identificazione lavoratori esposti

Tutti i lavoratori di CONTRADER (sia quelli che lavorano nelle sedi operative, sia coloro che svolgono la propria attività presso le sedi dei clienti).

18.3.2 Stima del livello di rischio elettrico per utilizzatori

La probabilità di tale rischio si può considerare di livello 1 (Improbabile), considerando le caratteristiche sia delle sedi di lavoro di CONTRADER sia delle sedi dei clienti, mentre il danno è da considerare di livello 3 (grave).

Per cui $R = (1 \times 3) / 1 = 3$

(fi = 1, tenendo conto il grado di informazione raggiunto da tutto il personale in relazione ai corsi di formazione ed informazione effettuati)

18.3.3 Misure di sicurezza adottate

Considerando il livello di rischio basso (R=3) è sufficiente adottare le seguenti misure di sicurezza per evitare infortuni:

- **Non sono mai utilizzati componenti non conformi alle norme.** Tutta la sicurezza di un impianto finisce quando si usano dispositivi elettrici (ad esempio spine, adattatori, prese multiple, prolunghe, lampade portatili, ecc.) non rispondenti alle norme
- **Non sono utilizzati componenti elettrici o macchine per scopi non previsti dal costruttore.** In questi casi l'uso improprio del componente può ingenerare situazioni di rischio, elettrico o meccanico, non previsti all'atto della sua costruzione
- **Non sono usate apparecchiature elettriche in condizioni di rischio elettrico accresciuto** (ad esempio con le mani bagnate, con i piedi immersi nell'acqua o in ambienti umidi). In questi casi possono diventare pericolose anche tensioni abitualmente non pericolose
- **Non sono lasciate apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, ecc.) abbandonate sulle vie di transito.** In questi casi, oltre ad essere occasione di inciampo e di caduta di persone, i componenti sono soggetti a deterioramento meccanico non previsto dal costruttore con conseguenti situazioni di rischio.
- **Non sono mai effettuate riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine se non si è in possesso delle caratteristiche di professionalità previste dalla legislazione vigente.**

18.3.4 Regole da seguire

La prevenzione degli infortuni legati al rischio elettrico si basa sull'uso di macchine ed impianti realizzati a regola d'arte e realizzati nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e secondo la normativa CEI, su una loro adeguata manutenzione e su un loro uso corretto.

Al fine di evitare rischi connessi con l'uso di apparecchiature rotte o deteriorate, è necessario segnalare alla funzione preposta la loro sostituzione o riparazione. L'uso di componenti elettrici deteriorati (cavi spellati, custodie rotte, connessioni elettriche approssimate, prese a spina spaccate, ecc.) fa aumentare considerevolmente il rischio di contatti elettrici.

In caso di attività presso i clienti, la valutazione e misure sono a carico delle aziende committenti ospitanti.

18.4 Rischio elettrico per gli addetti ai lavori elettrici

I lavoratori che “impiegano” semplicemente l’impianto e le apparecchiature elettriche (come descritti nel capitolo precedente) sono soggetti a rischi sostanzialmente diversi rispetto a quei lavoratori che effettuano operazioni sugli impianti, ossia “lavori elettrici”.

Nel primo caso la sostanziale “intrinseca” sicurezza di impianti ed apparecchi a norma garantisce un lavoratore, correttamente informato sui concetti basilari del rischio elettrico, nel secondo caso solo una puntuale definizione dell’ambito di intervento del lavoratore (ossia la definizione di una precisa procedura d’intervento), associata ad una specifica formazione e addestramento in merito al rischio elettrico, nonché alla fornitura ed utilizzo di D.P.I. idonei, consente di garantire il raggiungimento di livelli di sicurezza accettabili.

Per quanto riguarda i lavori elettrici sotto tensione è necessario evidenziare che l’art. 82 stabilisce innanzitutto che tali lavori siano innanzitutto vietati, tuttavia, quando inevitabilmente necessari per ragioni tecnico-organizzative, sono consentiti purché il lavoratore sia formato e addestrato ad operare rispettando i requisiti indicati nella norma CEI 11-27 e il datore di lavoro abbia attribuito formalmente l’idoneità allo svolgimento delle *specifiche attività effettivamente svolte dal lavoratore*.

La norma CEI 11-27 prevede che il datore di lavoro attribuisca per iscritto la qualifica ad operare sugli impianti elettrici: tale qualifica può essere di “persona esperta” (PES), “persona avvertita” (PAV) e di persona “idonea ai lavori elettrici sotto tensione” (PEI).

In dettaglio :

- ❖ **PES** (Persona Esperta): Una PES è una persona con conoscenze tecniche teoriche e con un’esperienza tale da permetterle di analizzare i rischi derivanti dall’elettricità e a svolgere i lavori elettrici in piena sicurezza. Una PES può svolgere lavori elettrici **FUORI TENSIONE e IN PROSSIMITÀ, BASSA TENSIONE**;
- ❖ **PAV**. (Persona Avvertita): Una PAV è una persona che è a conoscenza dei rischi derivanti dall’elettricità ed è in grado di svolgere i lavori elettrici in piena sicurezza. Di norma una PAV è istruita da una PES o da una persona che comunque possiede le giuste conoscenze tecniche;

Per un lavoratore dipendente di un’azienda, l’assegnazione della qualifica di PES o PAV è di esclusiva facoltà del datore di lavoro: la designazione deve essere fatta per iscritto e controfirmata dal lavoratore cui è attribuito il ruolo. In questo caso, il datore di lavoro, per determinare se il suo dipendente può essere un PES o un PAV, deve basarsi sulla sua preparazione coadiuvato da eventuale diploma o attestato di formazione del lavoratore o dal suo bagaglio di esperienza nel campo.

- ❖ **PEI**. (Persona Idonea): Una PEI è una persona in possesso dei requisiti per svolgere tutti i tipi di lavori elettrici, compresi quelli sotto tensione ;

La norma CEI 11-27 fornisce quindi sia prescrizioni sia linee guida al fine di individuare i requisiti minimi di formazione, in termini di conoscenze tecniche, nonché di capacità organizzativa e d’esecuzione pratica di attività nei lavori elettrici. Pertanto nella valutazione del rischio elettrico per i lavoratori addetti ai lavori elettrici bisogna prevedere che i lavoratori:

- a) siano formati e addestrati all’effettuazione di lavori elettrici secondo la norma CEI 11-27
- b) siano formalmente qualificati ai sensi della norma CEI 11-27 dal datore di lavoro per le specifiche attività svolte
- c) siano dotati ed addestrati ad utilizzare attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuali idonei, in particolare conformi alle indicazioni della norma CEI 11-27, oltre che a quanto stabilito dal datore di lavoro a seguito della valutazione del rischio

- d) effettuino la visita di sorveglianza sanitaria per ottenere l' idoneità alla mansione che prevede l'effettuazione di lavori elettrici
- e) dispongano e adottino precise procedure di lavoro (che nel caso di CONTRADER, che svolge lavori elettrici in appalto, sono fornite dalle aziende committenti), conformi a quelle previste dalla norma CEI 11-27

18.4.1 Identificazione lavoratori esposti

Alcuni lavoratori di CONTRADER che lavorano presso i clienti e utilizzano apparati in tensione o in prossimità di tensione

Da tener presente che i dispositivi elettrici utilizzati sono di competenza dei clienti presso cui operano i dipendenti di CONTRADER: quindi ricadono sui suddetti clienti la messa a norma degli impianti e la relativa manutenzione.

18.4.2 Stima del livello di rischio elettrico per gli addetti ai lavori elettrici

La probabilità di tale rischio per i suddetti lavoratori si può considerare di livello 2 (probabile), tenendo conto che è un'attività che è svolta prendendo le misure di prevenzione e protezioni necessarie, mentre il danno è da considerare di livello 3 (grave).

Perciò $R = (2 \times 3) / 1 = 6$

($f_i = 1$, tenendo conto il grado di informazione raggiunto da tutto il personale in relazione ai corsi di formazione ed informazione effettuati)

18.4.3 Misure di sicurezza adottate

Considerando il livello di rischio medio ($R=6$) è necessarie l'adozione delle seguenti misure di sicurezza per diminuire il rischio:

- Effettuazione del corso di formazione PES/PAV/PEI
- Attribuzione, da parte del datore di lavoro, della qualifica di PES , PAV o PEI in funzione della formazione, delle capacità e del livello di esperienza maturato nell'eseguire lavori elettrici
- Effettuazione della relativa visita di sorveglianza sanitaria per i lavoratori cui è assegnata la mansione di Impiegato Test Engineering validatore su apparati elettrici in tensione in linea a quanto previsto nel **protocollo sanitario** redatto dal medico competente
- Utilizzo di opportuni DPI per limitare eventuali danni provocati dall'effettuazione di lavori elettrici (guanti dielettrici etc.).

18.5 Rischio incendio

La **normativa di riferimento** che finora ha regolamentato tutti gli aspetti della gestione del rischio incendio è il **Decreto Ministeriale 10/03/1998**, all'interno del quale si possono individuare i criteri utilizzabili dalle aziende per effettuare la "**valutazione del Rischio Incendio**" e la "**relativa classificazione**". Applicando le linee guida contenute nel decreto, l'esito della valutazione sarà quindi in una classificazione che distinguerà i luoghi di lavoro in:

A) Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso: sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

B) Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio: sono presenti sostanze infiammabili e le condizioni locali e di esercizio possono favorire lo sviluppo di incendi, ma in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

C) Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato: sono presenti sostanze molto infiammabili e per le condizioni locali e di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.

Al fine di adeguare le misure antincendio all'evoluzione tecnica e normativa e per rendere più organizzati gli aspetti da seguire per tali misure, sono stati pubblicati, in sostituzione del DM 10/03/1998, tre decreti specifici, in modo da renderne più semplice la consultazione e l'aggiornamento.

I decreti che hanno sostituito il DM 10/03/1998 sono:

- il DM 01/09/2021, che tratta l'aspetto relativo al controllo e manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi di sicurezza antincendio (in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 25/09/2021);
- il DM 02/09/2021, che tratta l'aspetto relativo alla gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza ed alle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio; esso comprende anche i corsi di formazione per gli addetti antincendio e per i formatori (in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 04/10/2021);
- Il DM 03/09/2021, che tratta dei criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro (in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 29/10/2021).

Inoltre l'allegato "Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio", stabilisce i criteri *semplificati* per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei *luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio*.

In definitiva, sono considerati *luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio* quelli aventi tutti i seguenti requisiti:

- a) affollamento complessivo < 100 occupanti (Per occupanti si intendono le persone presenti a qualsiasi titolo all'interno dell'attività).
- b) superficie lorda complessiva < 1000 mq;
- c) piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- d) ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
- e) ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- f) ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.

In conformità a tali criteri (che sono diventati operativi da ottobre 2022) possiamo dedurre che la valutazione del livello di rischio incendio delle sedi operative di CONTRADER è Rischio Basso .

18.5.1 Identificazione lavoratori esposti

Tutti i lavoratori di CONTRADER ed eventuali collaboratori esterni , ospiti in genere, presenti nelle sedi operative.

18.5.2 Stima del livello di rischio incendio

La probabilità di tale rischio per i suddetti lavoratori si può considerare di livello 1 (poco probabile), mentre il danno è da considerare di livello 3 (grave).

Perciò $R = (1 \times 3) / 1 = 3$

($f_i = 1$, tenendo conto il grado di informazione raggiunto da tutto il personale in relazione ai corsi di formazione ed informazione effettuati)

18.5.3 Misure di sicurezza adottate

Considerando il livello di rischio basso ($R=3$), per diminuire il rischio e limitare al minimo eventuali conseguenze di un incendio, occorre adottare le seguenti misure di prevenzione:

- Identificare e nominare gli addetti alle emergenze in tutte le sedi operative
- Erogare corsi di formazione rischio incendio basso agli addetti alle emergenze
- Nominare, se necessario, addetti all'evacuazione per persone disabili
- Dotare le varie sedi operative di dispositivi di protezione, come gli estintori
- Predisporre adeguata cartellonistica per indicare le vie di esodo
- Eseguire la manutenzione degli estintori ogni 6 mesi.
- Predisporre uscite d'emergenza in accordo alla specifica normativa antincendio

18.5.4 Regole da seguire

Per garantire che anche in caso di incendio, le possibili conseguenze siano ridotte al minimo è necessario:

- Redigere Piano di emergenza aziendale e renderlo disponibile in ciascuna sede .
- Effettuare la prova di evacuazione periodicamente (annualmente), perlomeno nelle sedi operative di maggiori dimensioni (quelle che superano mediamente una presenza di 15 persone)
- Predisporre le uscite di esodo con maniglione anti panico (oppure porte di uscita facilmente apribili), in numero sufficiente alle dimensioni e alle persone presenti nelle varie sedi operative
- Predisporre le luci di emergenza lungo le vie di esodo
- Informare i dipendenti di ogni sede sui nominativi dei relativi addetti all'emergenza, predisponendo delle bacheche nelle varie sedi operative con l'elenco degli addetti alla emergenza e relativo numero di telefono.

Per le attività svolte presso i clienti , la valutazione e le relative misure di prevenzione sono a carico delle aziende committenti ospitanti.

18.6 Uso delle attrezzature di lavoro

Per le attività svolte nelle sedi operative di CONTRADER (prevalentemente attività di ufficio) sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine che non introducono particolari rischi per la salute dei lavoratori:

- Personal computer

- Telefono
- Stampante/Fotocopiatrice.

18.6.1 Identificazione lavoratori esposti

Tutti i lavoratori di CONTRADER.

18.6.2 Stima del livello di rischio per utilizzo attrezzature di lavoro

La probabilità di tale rischio si può considerare di livello 1 (improbabile), considerando le tipologie di attrezzature utilizzate, mentre il danno è da considerare di livello 1 (lieve).

Per cui $R = (1 \times 1) / 1 = 1$

(fi = 1, tenendo conto il grado di informazione raggiunto da tutto il personale in relazione ai corsi di formazione ed informazione effettuati)

Considerando il livello di rischio accettabile non sono previste a breve azioni di miglioramento né misure di sicurezza da adottare.

Per le attività svolte presso i clienti, le attrezzature di lavoro sono in genere messe a disposizione dalle aziende committenti (eccettuati i PC portatili), che quindi rispondono della relativa valutazione e delle misure di prevenzione e protezione.

18.7 Movimentazione manuale dei carichi

I carichi che vengono movimentati sono essenzialmente costituiti da risme di carta, scatole di PC, apparati per connessione rete dati, libri ecc. In ogni caso tali carichi hanno le seguenti caratteristiche (conformi al punto 1 dell'allegato XXXIII del D. Lgs. 81/08):

- Non hanno peso superiore a 3 Kg
- Non sono difficili da afferrare
- Non presentano equilibri instabili
- Non prevedono, per il loro spostamento, particolari torsioni del tronco
- Non comportano, anche in caso di urto, particolari lesioni per gli addetti.

18.7.1 Identificazione lavoratori esposti

Alcuni lavoratori che potrebbero avere necessità di sollevare carichi

18.7.2 stima del livello di rischio per movimentazione manuale dei carichi

Per l'attività svolta negli uffici e la tipologia di carichi suddetti, la probabilità di tale rischio si può considerare di livello 1 (poco probabile), mentre il danno è da considerare di livello 1 (lieve)

Per cui $R = (1 \times 1) / 1 = 1$

(fi = 1, tenendo conto il grado di informazione raggiunto da tutto il personale in relazione ai corsi di formazione ed informazione effettuati)

18.7.3 misure di sicurezza adottate

Considerando il livello di rischio accettabile, non sono previste di adottare misure di sicurezza. In ogni caso per movimentazione di pacchi superiori a 3 Kg o che risultano instabili e difficili da movimentare, utilizzare un carrello manuale in modo da ridurre al minimo il rischio

18.8 Rischio vibrazione mano-braccio

L'esposizione a vibrazioni al sistema mano-braccio è generalmente causata dal contatto delle mani con l'impugnatura di utensili manuali o di macchinari condotti a mano: *le vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici e muscolari.*

Il D. lgs 81/2008 Titolo VIII capo III all'art. "Disposizioni miranti a escludere o ridurre l'esposizione" vieta il superamento dei valori limite di esposizione per mano-braccio (come media sulle otto ore giornaliere) $A(8) = 5 \text{ m/s}^2$. Inoltre è vietato il superamento del valore di picco di 20 m/s^2 . È prescritto che il datore di lavoro adotti "misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto del valore limite di esposizione.

Nelle sedi di CONTRADER e/o presso le sedi dei clienti per alcune attività di montaggio hardware possono essere utilizzati attrezzature manuali (per esempio piccolo compressore, trapano). Tale utilizzo è molto limitato nel tempo per cui il valore di esposizione giornaliero è sicuramente al di sotto dei valori limiti indicati dalla normativa.

18.8.1 Identificazione lavoratori esposti

Alcuni Lavoratori che possono svolgere attività (tipicamente presso clienti) nei laboratori di progettazione, come implementazione e validazione di componenti elettrico-meccanico attraverso anche l'utilizzo di piccoli utensili (trapano, piccolo compressore , etc.)

18.8.2 Stima del livello di rischio per vibrazione mano-braccio

Per l'attività svolta dai lavoratori suddetti, la probabilità di tale rischio si può considerare di livello 1 (poco probabile), considerando la frequenza molto limitata per cui possono essere utilizzati gli utensili , mentre il danno è da considerare di livello 1 (lieve) in quanto il valore di esposizione è al disotto dei valori limiti .

Per cui $R = (1 \times 1) / 1 = 1$

(fi = 1, tenendo conto il grado di informazione raggiunto da tutto il personale in relazione ai corsi di formazione ed informazione effettuati)

18.8.3 Misure di sicurezza adottate

Considerando che l'esposizione al rischio è trascurabile, non sono previste a breve azioni di miglioramento, ma solo alcune misure o regole da adottare:

- una formazione specifica ALTO RISCHIO per i lavoratori coinvolti. In tale formazione vengono illustrati i rischi sulle vibrazioni al sistema mano braccio e le azioni di prevenzione da adottare
- limitare quanto più possibile l'utilizzo di utensili, come il trapano, e quindi l'esposizione al rischio vibrazione al sistema mano-braccio.

Per quanto riguarda le attività svolte presso i clienti si terrà presente la valutazione fornita dalle società committenti, decidendo di conseguenza sulla necessità di misure di prevenzione e protezione specifiche.

18.9 Rischio vibrazione corpo intero

Il Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 Capo III Titolo VIII fornisce la definizione di vibrazioni trasmesse al corpo intero:

“Le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide”.

Si suppone che il rischio sia funzione della durata e dell'intensità dell'esposizione a vibrazione, e che periodi di riposo portino ad una riduzione del rischio.

La normativa fornisce i livelli d'azione e i valori limite che non vanno superati ed esattamente :

- Valore limite di esposizione (come media sulle otto ore giornaliere): 1 m / s²
- Livello di esposizione per brevi periodi : 1,5 m / s²

È prescritto che il datore di lavoro adotti “misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto del valore limite di esposizione.

18.9.1 Identificazione lavoratori esposti

Alcuni lavoratori che svolgono attività presso i clienti di configurazione, validazione e verifica funzionamento di componentistica elettrica/elettronica/meccanica a bordo di veicolo (auto, moto, mezzo agricolo, etc.) in movimento.

18.9.2 Stima del livello di rischio per vibrazione corpo intero

Per l'attività svolta, la probabilità di tale rischio si può considerare di livello 1 (poco probabile),

considerando la frequenza molto limitata nella guida di mezzi, mentre il danno è da considerare di livello 1 (lieve) in quanto il valore di esposizione è al disotto dei valori limiti indicati dalla normativa.

Per cui $R = (1 \times 1) / 1 = 1$

(fi = 1, tenendo conto il grado di informazione raggiunto da tutto il personale in relazione ai corsi di formazione ed informazione effettuati)

18.9.3 Misure di sicurezza adottate

Considerando il livello di rischio trascurabile non sono previste azioni di miglioramento, ma solo alcune misure o regole da adottare:

- una formazione specifica ALTO RISCHIO per i suddetti lavoratori. In tale formazione vengono illustrati i rischi sulle vibrazioni e le azioni di prevenzione da adottare

- limitare quanto più possibile la durata dell'esposizione al rischio all'interno della giornata lavorativa.

Per quanto riguarda le attività svolte presso i clienti si terrà presente la valutazione fornita dalle società committenti, decidendo di conseguenza sulla necessità di misure di prevenzione e protezione specifiche.

18.10 Rischio utilizzo auto aziendali e private

Tenendo conto dei dati statistici sugli infortuni nelle aziende che indicano che circa l'80% è dovuto a sinistri stradali, un'analisi dettagliata è stata fatta sui rischi dovuti sia all'utilizzo delle auto aziendali (spostamenti presso le sedi dei clienti sia a scopo di promozione/vendita sia per svolgere attività tecniche) sia all'utilizzo delle auto per raggiungere i luoghi di lavoro (rischio incidente in itinere).

Il risultato di tale analisi è riportato nella tabella seguente: $R = (P \times M) / 1 =$

(fi = 1, tenendo conto il grado d'informazione raggiunto da tutto il personale riguardo ai corsi di formazione e informazione effettuati)

DESCRIZIONE DEL PERICOLO	PROBABILITÀ	MAGNITUDO	RISCHIO	
Incidenti tra automezzi	Poco probabile =2	Medio = 2	BASSO	4
Investimento	Poco probabile =2	Medio = 2	BASSO	4
Calore, fiamme, esplosione	Improbabile = 1	Gravissimo = 4	BASSO	4
Affaticamento visivo	Poco probabile =2	Medio=2	BASSO	4
Stress Psicofisico	Improbabile = 1	Medio =2	ACCETTABILE	2
Urti, colpi, impatti	Poco probabile =2	Modesta=1	ACCETTABILE	2

18.10.1 Identificazione lavoratori esposti

Tutti i lavoratori che utilizzano un'auto aziendale e i lavoratori che utilizzano un'auto per raggiungere i luoghi di lavoro

18.10.2 Misure di sicurezza adottate per le auto aziendali

Allo scopo di ridurre il livello di rischio , per l'utilizzo delle auto aziendali devono essere adottate le seguenti misure di prevenzione:

- Programmazione con società di service specializzate d'interventi di manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria secondo le prescrizioni del fabbricante
- Sostituzione auto in leasing ogni tre/quattro anni
- Montaggio durante il periodo invernale delle gomme termiche

18.10.3 Regole da seguire nell'utilizzo sia delle auto aziendali sia delle auto private

Gli utilizzatori delle auto devono seguire le seguenti regole comportamentali:

- Rispettare le norme di comportamento dettate dal Codice Stradale, con particolare attenzione all'uso delle cinture di sicurezza, al controllo della velocità e al mantenimento della distanza di sicurezza
- Verificare dell'esistenza a bordo delle dotazioni per il cambio ruota, del pacchetto di pronto soccorso, del triangolo di segnalazione auto ferma e gilet alta visibilità
- Disporre il carico razionalmente e in misura non eccedente ai limiti di portata massima indicati sulla carta di circolazione
- Tenere allacciate le cinture di sicurezza e osservare scrupolosamente tutte le disposizioni comportamentali (distanza di sicurezza, limiti di velocità, ecc.)
- Verificare l'efficienza dei sistemi frenanti, dei dispositivi di segnalazione ottici e acustici e dei dispositivi d'illuminazione dei veicoli
- Interrompere immediatamente la guida in caso di stanchezza o sonnolenza o di malessere, anche leggero
- Non uscire dall'autoveicolo senza avere indossato prima gli indumenti ad alta visibilità, in caso di sosta imprevista su strada aperta al traffico
- Non fumare nelle operazioni di rifornimento del carburante
- Non guidare, anche temporaneamente, in cattive condizioni fisiche o psicologiche (malessere, capogiri, sonnolenza, ecc.) o affetti da vertigini, disfunzioni di cuore o altro disturbo che possa creare uno stato di pericolo
- Non trasportare un numero di persone superiore a quello indicato sulla carta di circolazione

18.10.4 Guida di veicoli di prova

Alcune attività svolte presso i clienti prevedono la validazione e collaudo del funzionamento di componentistica elettronica/meccanica a bordo di veicoli di prova in movimento.

Valgono le stesse prescrizioni comportamentali date per le autovetture aziendali. Per la guida di tali veicoli di prova, in relazione alla frequenza, alla possibilità di guida diretta del veicolo e alle richieste del committente, possono essere organizzati corsi di guida sicura.

18.11 Rischio da agenti fisici

L'analisi dei rischi da agenti fisici si è concentrata sui seguenti punti:

- Esposizione a rumore;
- Microclima;
- Esposizione a radiazioni;
- Esposizione a campi elettromagnetici

- Esposizione a radiazioni ottiche artificiali

18.11.1 Esposizione a rumore

Descrizione

Ai sensi dell'Art. 190 del Dlgs.81/08, il rumore deve essere valutato durante le attività lavorative, prendendo in considerazione:

il livello e la durata dell'esposizione

i valori limiti di esposizione stabiliti dalla normativa vigente

gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori

le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature utilizzate

le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria

Sorgenti

Nelle attività svolte nelle sedi aziendali, le sorgenti di rumore possono essere: apparecchiature informatiche, in genere (PC, stampanti, etc.)

Modalità di esposizione

L'esposizione del lavoratore può avvenire nel corso delle normali attività lavorative.

Valutazione e misure di prevenzione e protezione

Tenute presenti le sorgenti e le modalità espositive, e le principali pubblicazioni in materia, le sorgenti di rumore presenti sono da ritenersi tutte giustificabili, in quanto non possono essere superati i valori limite indicati dalla normativa:

- LEX, 8 h (esposizione giornaliera al rumore su 8 ore): 80 dB
- PPEAK (pressione acustica di picco): 135 dB

Non vi sono pertanto misure specifiche di prevenzione e protezione da prendere, se non quella di acquistare sempre attrezzature e apparati conformi alle principali norme legislative e tecniche vigenti in Italia e nell'Unione Europea, preferendo, ove opportuno, quelli a più bassa emissione di rumore.

Quindi $R = (1 \times 1) / 1 = 1$

(fi = 1, tenendo conto il grado di informazione raggiunto da tutto il personale in relazione ai corsi di formazione e informazione effettuati)

Per le attività svolte presso le sedi dei clienti la valutazione del rischio rumore è a carico delle aziende committenti (clienti), che comunicheranno a CONTRADER attraverso il DUVRI, i risultati di tale valutazione (se necessario).

18.11.2 Microclima

Tenendo conto delle sedi di lavoro e delle attività svolte dai lavoratori, gli stessi dispongono di aria salubre in quantità sufficiente (ricambio naturale e, ove necessario, artificiale).

Inoltre, vi sono impianti atti a mantenere sotto controllo i parametri microclimatici quali temperatura, umidità relativa, velocità dell'aria, secondo le prescrizioni delle norme tecniche, in relazione alla funzione degli ambienti, alle attività svolte, al tempo di permanenza nei locali, alle condizioni atmosferiche esterne.

Per cui $R = (1 \times 2) / 1 = 2$

($f_i = 1$, tenendo conto il grado di informazione raggiunto da tutto il personale in relazione ai corsi di formazione e informazione effettuati)

Ricordiamo in ogni caso le regole o raccomandazioni da seguire :

- Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiose.
- Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.
- Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.
- Per i locali adibiti a uffici sono raccomandati valori di temperatura dell'aria compresi tra 20°C e 24°C, di umidità tra 40% e 70% e di velocità dell'aria intorno a 0,1 m/sec.+

Per le attività svolte presso le sedi dei clienti la valutazione del rischio microclima è a carico delle aziende Committenti (clienti), che comunicheranno a CONTRADDER attraverso il DUVRI i risultati di tale valutazione (se necessario).

18.11.3 Esposizione a radiazioni

Negli ambienti di lavoro di CONTRADDER non sono presenti elementi che emettono radiazioni ionizzanti.

Per le attività svolte presso le sedi dei clienti la valutazione del rischio esposizione a radiazioni è a carico delle aziende committenti (clienti), che comunicheranno a CONTRADDER attraverso il DUVRI i risultati di tale valutazione(se necessario).

18.11.4 Campi elettromagnetici

Sorgenti

Nelle attività svolte nelle sedi aziendali, le sorgenti di campi elettromagnetici possono essere:

per frequenze nel campo 100 kHz – 3 GHz:

- telefoni cellulari
- telefoni senza fili
- reti Wi-Fi e/o Bluetooth
- attrezzature informatiche

per frequenze nel campo 5Hz – 100 kHz:

- impianto elettrico
- attrezzature elettriche di ogni tipo

Modalità di esposizione

L'esposizione del lavoratore può avvenire nelle normali attività lavorative, senza interventi diretti su impianti, attrezzature, apparecchiature.

Valutazione e misure di prevenzione e protezione

Dai dati desumibili dalle principali pubblicazioni in materia le suddette sorgenti sono da ritenersi tutte giustificabili, e quindi non si rende necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata.

Non vi sono pertanto misure specifiche di prevenzione e protezione da prendere, se non quella di acquistare sempre attrezzature e apparati conformi alle principali norme legislative e tecniche vigenti in Italia e nell'Unione Europea, preferendo, ove opportuno, quelli a più bassa emissione.

La presente valutazione sarà ripetuta in caso di modifiche nelle sorgenti .

Per le attività svolte presso le sedi dei clienti la valutazione del rischio esposizione a campi elettromagnetici è a carico delle aziende committenti (clienti), che comunicheranno a CONRADER attraverso il DUVRI i risultati di tale valutazione (se necessario).

18.11.5 Radiazioni ottiche artificiali

Sorgenti

Nelle attività svolte nelle sedi aziendali, le sorgenti di radiazioni ottiche artificiali possono essere:

- lampade a LED;
- corpi illuminanti;
- monitor dei computer o di altri apparati;
- display di ogni tipo, compresi quelli per tablet, palmari, cellulari;
- lettori e registratori di CD/DVD e similari;
- videoproiettori.
- Laser

Modalità di esposizione

L'esposizione del lavoratore può avvenire nelle normali attività lavorative.

Valutazione e misure di prevenzione e protezione

Dai dati desumibili dalle principali pubblicazioni in materia le suddette sorgenti sono da ritenersi tutte giustificabili, e quindi non si rende necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata .

In caso di utilizzo di videoproiettore, ai lavoratori interessati sarà indicato di evitare di fissare direttamente il fascio luminoso ; con tale azione la sorgente può ritenersi giustificabile .

Non vi sono pertanto misure specifiche di prevenzione e protezione da prendere, se non quella di acquistare sempre attrezzature e apparati conformi alle principali norme legislative e tecniche vigenti in Italia e nell'Unione Europea .

Per le attività svolte presso le sedi dei clienti la valutazione del rischio esposizione a radiazioni ottiche è a carico delle aziende committenti (clienti), che comunicheranno a CONTRADER i risultati di tale valutazione (se necessario).

Per tutte le tipologie di radiazioni indicate il rischio è quindi : $R = (1 \times 1) / 1 = 1$

(fi = 1, tenendo conto il grado di informazione raggiunto da tutto il personale in relazione ai corsi di formazione e informazione effettuati)

18.12 Rischio da Agenti chimici

Presso alcuni clienti possono essere presenti dei laboratori, dove sono eseguite delle attività che comportano l'effettuazione di saldature mediante lega Sn/Pb (stagno/piombo).

La presenza di agenti chimici è legata all'eventuale accidentale esposizione ai fumi di saldatura prodotti. Le proprietà dei fumi di saldatura dipendono da quanto in essi contenuto. Normalmente si tratta di prodotti della combustione quali ossidi di carbonio o di azoto, oltre a tracce del metallo di apporto. Le proprietà pericolose sono comunque ridotte in conseguenza dell'occasionalità delle lavorazioni e delle bassissime concentrazioni alle quali il dipendente è potenzialmente esposto, tenuto conto della presenza di un aspiratore localizzato a filtri.

18.12.1 Identificazione lavoratori esposti

Alcuni lavoratori che possono operare presso laboratori dei clienti dove si eseguono saldature a stagno

18.12.2 stima del livello di rischio da agenti chimici

La probabilità di tale rischio per le attività di laboratorio suddette, si può considerare di livello 1 (poco probabile), considerando la bassa frequenza delle operazioni di saldatura, mentre il danno è da considerare di livello 2 (medio), considerando le misure di prevenzione adottate

Quindi $R = (1 \times 2) / 1 = 2$

(fi = 1, tenendo conto il grado d'informazione raggiunto da tutto il personale in relazione ai corsi di formazione e informazione effettuati)

Per gli altri ambienti di lavoro (tipicamente uffici) di CONTRADER l'unica fonte per un rischio chimico potrebbe essere legato all'utilizzo dei Toner delle stampanti: ora si utilizzano quelli a cera completamente ecologici, nel senso che non hanno alcun impatto ambientale e non hanno problemi legati a polveri sottili.

Quindi $R = (1 \times 1) / 1 = 1$

(fi = 1, tenendo conto il grado d'informazione raggiunto da tutto il personale in relazione ai corsi di formazione e informazione effettuati)

18.12.3 misure di sicurezza adottate

Per ridurre il rischio da agenti chimici in seguito a saldature a stagno, e limitare eventuali danni è necessario adottare dispositivi di protezione individuale e collettivi , di seguito elencati:

- impianto di aspirazione posto in prossimità dell'oggetto da saldare (Dispositivo di protezione collettivo)
- occhiali protettivi per rischio chimico e corrosivo
- mascherina di tipo FFP2
- guanti da lavoro per rischio di scottatura

- camice per evitare il rischio che gocce di stagno fuso cadono sui vestiti rovinandoli o nel caso i vestiti non siano abbastanza spessi provocano una scottatura
- estintore di tipo CO2 (Dispositivo di protezione collettivo)

18.12.4 Regole da seguire

Per le saldature a stagno occorre seguire alcune raccomandazioni riportate di seguito:

- Rischio scottature /ustioni che possono derivare dal calore elevato
 - posare il saldatore , quando non usato, nel suo apposto sostegno
 - non toccare la saldatura quando è ancora calda
 - non tenere nelle mani l'oggetto da saldare, ma usare delle pinze adatte
- Rischio intossicazione da fumi: la saldatura spesso coinvolge componenti di ridotte dimensioni, per cui l'operatore deve stare molto vicino con il viso all'oggetto da saldare e quindi potrebbe aspirare i fumi prodotti dal flussante presente nel filo di stagno per saldature.
 - utilizzare un sistema di aspirazione con filtro incorporato, in pratica una ventola che allontani i fumi dall'operatore
- Rischio folgorazione che può essere connesso a un difetto d'isolamento del saldatore oppure alla presenza di alimentazione del circuito che si sta provando / riparando
 - Controllare che sia presente e funzionante il salvavita (i saldatori hanno la carcassa metallica collegata al filo di terra e quindi nel caso di dispersione, dovrebbe saltare il salvavita posto nel quadro elettrico)
 - Scollegare dalla corrente il circuito su cui si sta lavorando

Inoltre durante la saldatura è necessario seguire le seguenti istruzioni e raccomandazioni :

- non lasciare fogli di carta sul banco di lavoro oppure inserirli in sacchetti protettivi
- non utilizzare la punta liberamente facendole percorrere traiettorie pericolose per se e per gli altri
- non portare a contatto la punta con materiali differenti da quelli da saldare (plastica, legno, indumenti...)
- mantenere una buona distanza tra il viso e il punto di saldatura, per evitare incidenti e allontanare i fumi residui ponendosi in zona ventilata.
- non lasciare il saldatore acceso e andarsene: questo può provocare nella migliore delle ipotesi l'ossidazione della pinza del saldatore e nella peggiore delle ipotesi un incendio
- non appoggiare il saldatore su un tavolo o supporto che non resista al calore: si rischia di marchiare a fuoco il banco di lavoro
- non appoggiare inavvertitamente il saldatore caldo sul suo filo di alimentazione: si rovina il cavo e si rischia di portare allo scoperto il conduttore che vi è dentro e prendere una la scossa
- non reggere il componente o il filo che si sta scaldando con le dita: si rischia qualche piccola ustione

18.13 Rischio biologico

Alcuni lavoratori presso le sedi dei clienti, si possono eseguire delle attività di laboratorio, dove sono utilizzato sostanze biologiche e quindi vi è il rischio di esposizione ad agenti biologici. Le informazioni su tali agenti sono fornite dai clienti committenti.

Occorre analizzare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati e intraprendere delle azioni per la prevenzione e protezione della salute dei lavoratori.

18.13.1 Identificazione lavoratori esposti

Alcuni lavoratori che svolgono test di laboratorio, utilizzando sostanze biologiche in alcune sedi dei clienti.

18.13.2 stima del livello di rischio biologico

La probabilità di tale rischio per le attività suddette si può considerare di livello 2 (probabile), tenendo conto della bassa frequenza delle attività a rischio biologico, mentre il danno è da considerare di livello 2 (medio), tenendo conto delle misure di prevenzione adottate .

Quindi $R = (2 \times 2) / 1 = 4$

(fi = 1, tenendo conto il grado d'informazione raggiunto da tutto il personale in relazione ai corsi di formazione e informazione effettuati)

18.13.3 misure di sicurezza adottate

Per ridurre il rischio e limitare eventuali danni, per i lavoratori che operano nei suddetti laboratori, è necessario adottare dispositivi di protezione individuale, tenute presenti anche le altre indicazioni da parte del committente, a seconda del tipo di agente:

- guanti (in gomma nitrilica con spessore > 0,11 mm)
- occhiali di protezione
- indumenti protettivi (tipo camice)
- mascherina protettiva

Inoltre verificare che l'ambiente sia sufficientemente ventilato (per esempio locali con finestre).

Tutte le altre misure di prevenzione e protezione saranno stabilite dal committente dove si svolgono le attività con rischio biologico e comunicate a CONTRADER, attraverso il DUVRI o il documento di Informativa sulla sicurezza.

18.14 Rischio per differenza di genere, età, per provenienza da altri paesi

In accordo agli articoli 17, 28 e 29 del D. Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro deve valutare tutti i rischi, compresi quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

18.14.1 Rischio per differenza di genere

In CONTRADER, anche se vi sono dipendenti di genere diverso, tale rischio può essere considerato di scarsa entità in quanto tutti devono ricevere un'ottima formazione e informazione in merito ai rischi presenti sul posto di lavoro, e inoltre nei programmi aziendali è prevista una formazione periodica del lavoratore.

Quindi $R = (1 \times 1) / 1 = 1$

(fi = 1, tenendo conto il grado d'informazione raggiunto da tutto il personale in relazione ai corsi di formazione e informazione effettuati)

18.14.2 Rischio per differenza di età

In CONTRADER, anche se vi sono dipendenti di età diversa, tale rischio può essere considerato di scarsa entità in quanto tutti devono ricevere un'ottima formazione e informazione in merito ai rischi presenti sul posto di lavoro, e inoltre nei programmi aziendali è prevista una formazione periodica del lavoratore.

Quindi $R = (1 \times 1) / 1 = 1$

(fi = 1, tenendo conto il grado di informazione raggiunto da tutto il personale in relazione ai corsi di formazione ed informazione effettuati)

18.14.3 Rischio per provenienza da altri paesi

In CONTRADER, anche se vi sono dipendenti provenienti da altri paesi, tale rischio può essere considerato di scarsa entità in quanto tutti devono ricevere un'ottima formazione e informazione in merito ai rischi presenti sul posto di lavoro, e inoltre nei programmi aziendali è prevista una formazione periodica del lavoratore.

Inoltre, è accertata la comprensione della lingua italiana, almeno per quanto riguarda i principali avvisi di sicurezza.

Nel caso in cui non fosse sufficiente, devono essere organizzati dei corsi di formazione sicurezza in lingua inglese.

Quindi $R = (1 \times 1) / 1 = 1$

(fi = 1, tenendo conto il grado di informazione raggiunto da tutto il personale in relazione ai corsi di formazione ed informazione effettuati)

18.15 Rischio lavoratrici in gravidanza

Il decreto legislativo n 151 del 26/03/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n.53", disciplina la tutela della maternità, prevedendo una serie di norme per la tutela della salute della donna e del nascituro, durante il periodo di gravidanza e fino a 7 mesi di età del figlio (lavoratrici madri). In particolare, prevede che il datore di lavoro valuti i rischi per la salute e sicurezza delle lavoratrici madri. Qualora i risultati della valutazione rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri, il datore di lavoro, deve adoperarsi per evitare l'esposizione al rischio, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro. Ciò normalmente si realizza attraverso un cambiamento di mansione. Ove, per motivi organizzativi o produttivi, l'eliminazione dell'esposizione al rischio non sia possibile, il datore di lavoro informa la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente in modo da disporre l'interdizione anticipata dal lavoro.

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO	PRINCIPALI EFFETTI SU GESTANTI	LEGISLAZIONE ITALIANA E DI RIFERIMENTO E RELATIVI PROVVEDIMENTI
ATTIVITÀ IN POSTURA ERETTA PROLUNGATA	Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza (maggior volume sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle vene addominali o pelviche) favoriscono la congestione periferica durante la postura eretta.	D. Lgs. 151/01 art.7 all. A lett. G (lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro). Divieto in gravidanza.

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO	PRINCIPALI EFFETTI SU GESTANTI	LEGISLAZIONE ITALIANA E DI RIFERIMENTO E RELATIVI PROVVEDIMENTI
POSTURE INCONGRUE	È potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza.	D. Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. G (lavori che obbligano ad una postazione particolarmente affaticante). Divieto in gravidanza.
LAVORO NOTTURNO	Il lavoro notturno può avere ripercussioni sulla salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.	D. Lgs. 151/01 art. 53 comma 1 (è vietato adibire la donna al lavoro dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino).
LAVORI SU MEZZI IN MOVIMENTO	L'esposizione a vibrazioni a bassa frequenza, come accade per uso di mezzi in movimento, può accrescere il rischio di aborti spontanei. Il lavoro a bordo di veicoli può essere di pregiudizio per la gravidanza soprattutto per il rischio di microtraumi, colpi, oppure urti, sobbalzi o traumi che interessino l'addome.	D. Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. O Divieto in gravidanza.
RUMORE	L'esposizione prolungata a rumori forti può determinare un aumento della pressione sanguigna e un senso di stanchezza; si ipotizza una vasocostrizione arteriale che potrebbe essere responsabile di una diminuzione del flusso placentare. Evidenze sperimentali suggeriscono che una esposizione prolungata del nascituro a rumori forti durante la gravidanza può avere un effetto sulle sue capacità uditive dopo la nascita.	D. Lgs. 151/01 art. 11 all. C lett. A, 1, c. D. Lgs. 151/01 art.7 all. A lett. A (lavori vietati ai minori ai sensi dei D. Lgs. 345/99 e 262/00) D. Lgs. 151/01 art.7 all. A. Divieto in gravidanza. Per esposizioni maggiori di 80 dB divieto fino a sette mesi dopo il parto.
SOLLECITAZIONI TERMICHE	Durante la gravidanza le donne sopportano meno il calore ed è più facile che svengano o risentano dello stress da calore. L'esposizione a calore può avere esiti nocivi sulla gravidanza. Il lavoro a temperature molto fredde può essere pregiudizievole per la salute per gestanti, nascituro e puerpere.	D. Lgs. 151/01 art 7 All. A lett. A (celle frigorifere) D. Lgs. 151/01 art 11 all. C lett. A, 1, f Divieto in gravidanza. Divieto fino a sette mesi dopo il parto per esposizioni a temperature molto basse (es. lavori nelle celle frigo).

Dall'analisi dei possibili rischi su menzionati e considerando i provvedimenti menzionati, risulta che la probabilità si può considerare di livello 2 (poco probabile), considerando gli ambienti di lavoro in cui operano le lavoratrici di

CONTRADER e in particolare le postazioni di lavoro presenti in azienda, mentre il danno è da considerare di livello 2 (medio).

Quindi $R = (2 \times 2) / 1 = 4$

(fi = 1, tenendo conto il grado di informazione raggiunto da tutto il personale in relazione ai corsi di formazione ed informazione effettuati)

Considerando il livello di rischio basso non sono previste a breve azioni di miglioramento se non un continuo monitoraggio delle lavoratrici madre.

18.16 Rischio stress lavoro correlato

Secondo quanto sancito dall'art. 28 del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori compresi quelli collegati allo stress lavoro correlato, secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'8 Ottobre 2004.

Lo scopo dell'Accordo è di migliorare la consapevolezza e la comprensione dello stress da lavoro da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti, attirando la loro attenzione sui sintomi che possono indicare l'insorgenza di problemi di stress da lavoro.

L'obiettivo di quest'accordo è di offrire ai datori di lavoro e ai lavoratori un modello che consenta di individuare e di prevenire o gestire i problemi di stress da lavoro.

L'individuazione di un problema di stress da lavoro può avvenire attraverso un'analisi di fattori quali l'organizzazione e i processi di lavoro (pianificazione dell'orario di lavoro, grado di autonomia, grado di coincidenza tra esigenze imposte dal lavoro e capacità dei lavoratori, carico di lavoro, ecc.), le condizioni e l'ambiente di lavoro (esposizione al rumore, al calore, a sostanze pericolose, ecc.), la comunicazione (incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro, prospettive di occupazione, un futuro cambiamento, ecc.), e i fattori soggettivi (pressioni emotivi e sociali, sensazioni di non poter far fronte alla situazione, percezione di una mancanza di aiuto).

Il processo di valutazione del rischio stress lavoro-correlato è quello definito dalle indicazioni della Commissione consultiva per la valutazione dello stress lavoro-correlato (articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1 bis, D. Lgs. 81/08).

La valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione a stress lavoro-correlato, deve essere effettuata seguendo le indicazioni fornite nel documento di metodologia INAIL, che prevede le seguenti fasi :

1. Fase propedeutica
2. Fase della valutazione preliminare
3. Fase della valutazione approfondita
4. Fase di pianificazione degli interventi migliorativi

Le prime due fasi sono obbligatorie mentre le altre due sono necessarie solo se dalla fase di valutazione preliminare emerge che in azienda ci siano condizioni che possono condurre a situazioni di stress lavoro correlato

La fase propedeutica si può attuare attraverso i seguenti passi:

- A) costituzione del Gruppo di gestione
- B) individuazione dei Gruppi omogenei di lavoratori su cui sarà condotta la valutazione
- C) sviluppo e stesura del piano di valutazione
- D) sviluppo di una strategia comunicativa e di coinvolgimento del personale

A) Il gruppo di gestione che coordina la valutazione in oggetto, deve essere formato da:

- Datore di lavoro
- RSPP
- RLS
- Medico competente
- Rappresentanti delle Risorse umane

B) I gruppi omogenei su cui sarà condotta la valutazione del rischio stress lavoro correlato, sono i seguenti:

- ➔ Gruppo I: personale di staff e consulenti che svolgono attività lavorativa nelle sedi operative
- ➔ Gruppo II: consulenti che svolgono attività lavorativa c/o le sedi dei Clienti
- ➔ Gruppo III: Business Manager che svolgono attività commerciale

C) Sviluppo e stesura del piano di valutazione:

Il piano di valutazione del rischio stress lavoro correlato deve prevedere i seguenti passi :

- riunioni per consolidare la metodologia
- valutazione gruppo personale di STAFF e consulenti che operano nelle sedi
- valutazione gruppo consulenti presso le sedi dei Clienti
- valutazione gruppo Business Manager

D) Sviluppo di una strategia comunicativa e di coinvolgimento del personale:

Nella suddetta valutazione oltre al gruppo di gestione saranno coinvolti:

- HR che dovrà fornire gli indicatori aziendali per ogni gruppo omogeneo identificato
- rappresentanti dei lavoratori per ogni gruppo omogeneo che parteciperanno all'analisi degli indicatori di contenuto e di contesto del lavoro.

18.17 Rischio lavoro notturno

Per orario notturno si intende il *“periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino”*.

Nel CCNL Commercio si specifica che è da ritenersi orario notturno quello tra le 22.00 e le 6.00

In difetto di disciplina collettiva si considera **lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta (80) giorni lavorativi in un anno.**

L'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere.

Secondo il D.Lgs.66/03, la verifica dell'idoneità alla mansione per il lavoro notturno è un obbligo a carico del datore di lavoro per il tramite del medico competente oppure attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno cui sono adibiti i lavoratori stessi.

Pertanto, è consigliabile effettuare una visita medica all'atto dell'inizio del rapporto di lavoro, e comunque è obbligatoria al raggiungimento dell'ottantesimo giorno di lavoro

Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità al lavoro, accertata dal Medico Competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore sarà assegnato al lavoro diurno.

Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:

- le lavoratrici madri di un figlio con età inferiore a 3 anni;
- le lavoratrici/ i lavoratori che siano l'unico genitore affidatario di un figlio convivente con età inferiore a 12 anni;
- le lavoratrici/ i lavoratori che abbiano a proprio carico un soggetto disabile

18.17.1 stima del rischio

La probabilità di tale rischio si può considerare di livello 1 (Improbabile), in quanto in CONTRADER non si ricorre al lavoro notturno , mentre il danno è da considerare di livello 2 (medio) , tenendo conto degli effetti di solitudine e di sonno che possono insorgere

Quindi $R = (1 \times 2) / 1 = 2$

($f_i = 1$, tenendo conto il grado di informazione raggiunto da tutto il personale in relazione ai corsi di formazione ed informazione effettuati)

18.17.2 Identificazione lavoratori esposti

Ora nelle sedi operative di CONTRADER non si ricorre al lavoro notturno . Qualora vi sia la necessità di ricorrervi nelle sedi del cliente, devono essere adottate una serie di misure di sicurezza e di regole comportamentali.

18.17.3 Misure di sicurezza da adottate

Allo scopo di ridurre il livello di rischio, salvo indicazioni maggiormente restrittive da parte del cliente, devono essere seguite le seguenti misure di prevenzione:

- Garantire la presenza dei servizi antincendio e pronto soccorso o in alternativa delle procedure di allerta e di prima assistenza;
- L'illuminazione deve essere adeguata in generale nell'ambiente per facilitare la visibilità, il mantenimento dello stato di veglia, la corretta esecuzione del lavoro;
- L'esecuzione di compiti lavorativi che comportano ritmi di lavoro elevati contrasta con il ciclo biologico che comporta, di notte, in generale, un rallentamento della performance, spesso associato a una mancanza di sonno; pertanto un'opportuna intensificazione delle pause lavorative può essere il mezzo adeguato a mitigare i fattori di pericolo relativi ai ritmi elevati e/o alla monotonia;
- Sorveglianza sanitaria periodica

18.17.4 Regole da seguire durante il lavoro notturno

L'organizzazione del lavoro notturno deve seguire le seguenti regole:

- Rotazione dei turni
- Riposo compensativo secondo le norme di legge
- Cicli possibilmente regolari con il maggior numero di week-end liberi
- Durata del turno modulata in funzione, se possibile, del carico di lavoro fisico e mentale
- Organico adeguato all'impegno lavorativo previsto.

Nel caso di lavoro solitario il fattore di rischio principale è relativo all'organizzazione dei soccorsi in caso di malore o infortunio del lavoratore.

In tal caso i fattori addizionali di rischio sono i seguenti:

- impossibilità o limitata capacità, da parte del lavoratore stesso, di allertare i soccorsi all'esterno del luogo di lavoro
- difficoltà o impossibilità dei soccorritori, se e quando allertati, di accedere all'interno del luogo, dove è necessario l'intervento
- tali fattori addizionali di rischio comportano inevitabilmente il ritardo dell'intervento con effetti a volte fatali.

È necessario quindi prevedere sistemi per monitorare in tempo reale lo stato di salute del lavoratore attraverso il controllo del suo stato di coscienza.

Allo stato attuale esistono diverse soluzioni di tipo tecnico per garantire questo monitoraggio:

- telefono senza fili o cellulare
- ricetrasmittitore collegato a soggetti addetti a servizi di sorveglianza
- trasmettitore di segnale di allarme punto-punto con attivazione manuale
- sistema a chiamata (manuale o automatica) e risposta manuale (risposta = OK, mancata risposta = allarme).

18.18 Rischio per attività in modalità lavoro agile (smart working)

Tali modalità sono regolate dalle norme legislative, da eventuali protocolli o accordi aziendali e dagli accordi individuali.

18.18.1 Identificazione lavoratori esposti

I lavoratori autorizzati dall'azienda.

18.18.2 Stima del livello di rischio per attività in smart working

La probabilità di incidenti, non potendosi eseguire una valutazione sui luoghi di lavoro poiché i lavoratori possono scegliere il luogo e la postazione, si può considerare di livello 2 mentre il danno è da considerare di livello 2, tenendo conto che i lavoratori sono adeguatamente informati sulle regole da utilizzare

Quindi $R = (2 \times 2) / 1 = 4$

(fi = 1, tenendo conto il grado di informazione raggiunto da tutto il personale in relazione ai corsi di formazione ed informazione effettuati)

18.18.3 Misure di sicurezza adottate

I rischi dal punto di vista della sicurezza dei lavoratori sono:

- Incidenti dovuti a inadeguatezza delle postazioni di lavoro o attrezzature;
- Disagi dovuti a carenze nell'organizzazione del lavoro e della relativa postazione.

Occorre quindi adottare le seguenti MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:

- Cooperazione da parte del lavoratore all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali;
- In caso di attrezzature informatiche fornite dall'azienda, rispondenza delle stesse alle norme legislative e tecniche ;
- Seguire le indicazioni fornite durante la formazione sicurezza lavoratori specifica Basso rischio
- Organizzazione del lavoro tale da evitare il più possibile monotonia e ripetitività delle operazioni
- Organizzazione interruzione dell'utilizzo attrezzature munite di videoterminale per almeno quindici minuti ogni centoventi minuti continuativi di applicazione;
- Predisposizione delle azioni di sorveglianza sanitaria sul personale addetto all'utilizzo continuativo di attrezzature munite di videoterminale, miranti a valutare l'eventuale insorgenza di patologie a carico dell'apparato visivo o osteoarticolare, che tengano conto, tra gli altri fattori di rischio, di tempi e modalità lavorative, dell'anzianità di servizio, dell'età.

18.18.4 Indicazioni relative ad ambienti privati

Di seguito sono riportate le principali indicazioni riguardanti i requisiti igienico-sanitari previsti per i locali privati in cui possono operare i lavoratori destinati a svolgere il lavoro agile.

Raccomandazioni generali per i locali:

- le attività lavorative non possono essere svolte in locali tecnici o locali non abitabili (ad es. soffitte, seminterrati, rustici, box);
- adeguata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile e presenza di impianti a norma (elettrico, termoidraulico, ecc.) adeguatamente mantenuti;
- le superfici interne delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente (muffe);
- i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli devono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso e, a tale scopo, devono avere una superficie finestrata idonea;
- i locali devono essere muniti di impianti di illuminazione artificiale, generale e localizzata, atti a garantire un adeguato comfort visivo agli occupanti.

Indicazioni per l'illuminazione naturale e artificiale:

- si raccomanda, soprattutto nei mesi estivi, di schermare le finestre (ad es. con tendaggi, appropriato utilizzo delle tapparelle, ecc.) allo scopo di evitare l'abbagliamento e limitare l'esposizione diretta alle radiazioni solari;
- l'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve essere tale da garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante.
- è importante collocare le lampade in modo tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi e la proiezione di ombre che ostacolino il compito visivo mentre si svolge l'attività lavorativa.

Indicazioni per l'aerazione naturale e artificiale:

- è opportuno garantire il ricambio dell'aria naturale o con ventilazione meccanica;
- evitare di esporsi a correnti d'aria fastidiose che colpiscano una zona circoscritta del corpo (ad es. la nuca, le gambe, ecc.);
- gli eventuali impianti di condizionamento dell'aria devono essere a norma e regolarmente mantenuti; i sistemi filtranti dell'impianto e i recipienti eventuali per la raccolta della condensa, vanno regolarmente ispezionati e puliti e, se necessario, sostituiti;
- evitare di regolare la temperatura a livelli troppo alti o troppo bassi (a seconda della stagione) rispetto alla temperatura esterna;
- evitare l'inalazione attiva e passiva del fumo di tabacco, soprattutto negli ambienti chiusi, in quanto molto pericolosa per la salute umana.

18.19 Rischio spazi confinati

18.19.1 Identificazione lavoratori esposti

I lavoratori che svolgono attività in ambienti chiusi e confinati nelle sedi dei clienti.

Con il termine ambiente confinato si intende un luogo completamente o parzialmente chiuso che non è stato progettato e costruito per essere occupato in modo permanente da persone, nè destinato ad esserlo, ma che all'occasione può essere occupato temporaneamente per eseguire interventi come ispezioni, manutenzione, installazione di dispositivi tecnologici. Quindi gli spazi confinati presentano alcune caratteristiche sfavorevoli ben precise: vie di accesso e di uscita limitate, ventilazione poco presente o addirittura assente, possibili condizioni pericolose per la sicurezza delle persone.

18.19.2 Stima del livello di rischio per attività in spazi confinati

Essendo basso il numero di lavoratori che svolgono attività in spazi confinati e per periodi limitati, possiamo dire che la probabilità si può considerare di livello 1 mentre il danno è da considerare di livello 3, tenendo conto che i lavoratori sono adeguatamente informati sulle regole da utilizzare

Per cui $R = (1 \times 3) / 1 = 3$

(fi = 1, tenendo conto il grado di informazione raggiunto da tutto il personale in relazione ai corsi di formazione ed informazione effettuati)

18.19.3 Misure di sicurezza adottate

I principali rischi presenti all'interno di uno spazio confinato possono essere :

- Cadute, scivolamenti
- Asfissia
- Incendio ed esplosione
- Microclima
- Seppellimento/annegamento

Occorre quindi adottare le seguenti MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:

- Svolgere la formazione per ambienti spazi confinati
- Adottare i necessari DPI (scarpe anti infortunistica, elmetto protettivo, gilet alta visibilità)
- Svolgere le attività non in solitario
- Seguire le indicazioni fornite dal responsabile delle attività dell'azienda cliente.
- Attenersi alle procedure previste

18.20 Rischio da violenze e molestie nei luoghi di lavoro

La «**Convenzione ILO 190**» sulla violenza e sulle molestie del 2019 (ratificata dal Senato italiano con legge del 15 gennaio 2021 n.4 pubblicata sulla gazzetta ufficiale n.20 del 26 gennaio 2021) pone l'accento sull'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi riguardanti la violenza e alle molestie.

Secondo la **Convenzione ILO 190**, per violenza e molestie nel mondo del lavoro si intende un insieme di pratiche e comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un'unica occasione sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico, includendo la violenza e le molestie di genere.

Con "violenza e molestie di genere" sono indicate la violenza e le molestie nei confronti di persone in ragione del loro sesso o genere, o che colpiscano in modo sproporzionato persone di un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie sessuali.

Le violenze nei luoghi di lavoro si possono dividere in:

- **Violenze interne:** minacce, violenze fisiche, mobbing, molestie o altri atti violenti che siano effettuati fra dipendenti;
- **Violenze da terze parti:** minacce o violenze fisiche che derivino ai dipendenti dell'azienda da contatti con terze parti.

Ci sono diversi motivi per cui è necessario eseguire una valutazione dei rischi da violenza e molestie, in particolare:

- per la conformità alla **Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022** sui Sistemi di Gestione per la “parità di genere”, verso la quale una valutazione del rischio contribuisce e consente una certificazione da terza parte che prevede benefici di diverso tipo, nonché il rispetto di una serie di principi fondamentali;
- per “migliorare” in azienda il benessere e la salute, la prestazione, e per ridurre i costi.

18.20.1 Identificazione lavoratori esposti

Tutti i lavoratori dell’azienda.

18.20.2 Stima del livello di rischio da violenze e molestie nei luoghi di lavoro

Considerando gli ambienti di lavoro e la popolazione presente nelle sedi di CONTRADER Italia, la probabilità di tale rischio è da considerare di livello 1, mentre il danno può essere di livello 3.

Quindi $R = (1 \times 3) / 1 = 3$

(fi = 1, tenendo conto il grado di informazione raggiunto da tutto il personale in relazione ai corsi di formazione e informazione effettuati).

18.20.3 Misure di sicurezza adottate

La nostra azienda riconosce il rischio di molestie come una possibile minaccia per il benessere e la sicurezza dei dipendenti. Pertanto, è fondamentale adottare misure preventive efficaci per prevenire e contrastare qualsiasi forma di molestia sul luogo di lavoro. Questo include:

- Sviluppo di un ambiente di lavoro rispettoso e inclusivo;
- Formazione e sensibilizzazione sull'argomento degli abusi e delle molestie per tutto il personale, in modo che tutti (uomini e donne) siano in grado di riconoscere e denunciare comportamenti inappropriati;
- È stata creata una sezione apposita sul sito aziendale attraverso cui dipendenti ed esterni, nel pieno rispetto della riservatezza dell’identità, possono segnalare tempestivamente una frode, un rischio o una situazione di potenziale danno.
- L’applicazione di sanzioni disciplinari a coloro che si rendono responsabili di comportamenti molesti.

La direzione si impegna a monitorare costantemente la situazione e ad aggiornare le politiche e le procedure aziendali in modo da garantire un ambiente lavorativo sicuro e privo di molestie per tutti i dipendenti.

19 Gestione emergenze e segnaletica necessaria

Per l’attività in oggetto è stato redatto un idoneo Piano di Emergenza contenente:

- Le specifiche riguardanti i doveri del personale con particolare responsabilità in caso di incendio o altra emergenza, compresa quella sanitaria (primo soccorso)
- Le specifiche misure da attuare nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari
- le modalità di cessazione delle attività e le modalità di evacuazione dei lavoratori

- Istruzioni e misure adeguate affinché i lavoratori siano in grado di comportarsi correttamente in caso di emergenza.
- L'indicazione delle vie di esodo e delle uscite di emergenza.
- Gli elementi predisposti per la sicurezza e in particolare gli estintori, che devono essere sottoposti a manutenzione semestrale e devono essere segnalati da un apposito cartello.

La tipologia di segnali installata nelle varie sedi operative è la seguente:

- Uscita di Sicurezza
- Estintore
- Casette primo soccorso
- Divieto di fumo.

Indicazione della segnaletica:



Vietato fumare

Vietato Fumare, vale per tutti gli uffici



Estintore

Estintore

Da collocare vicino gli estintori



Pronto soccorso

Primo Soccorso

Da collocare vicino la cassetta di Primo Soccorso



Vie di fuga

Direzione da seguire in caso di incendio

Vanno puntati sempre verso l'uscita di emergenza più vicina



Vie di fuga (Equivalgono a quelli precedenti)

Vanno puntati sempre verso l'uscita di emergenza più vicina

I cartelli dovranno essere collocati in maniera ben visibile evitando qualsiasi ostacolo che ne possa limitare la visibilità.

20 Pianificazione e gestione della sicurezza

Per gestire in modo efficace la prevenzione e protezione della sicurezza dei posti di lavoro, CONTRADER si è data un'organizzazione che permette di monitorare e migliorare la salute dei lavoratori.

Inoltre sono state pianificate le seguenti attività:

- Rivedere e redigere il Documento di Valutazione dei Rischi su base annuale
- Mantenere la struttura organizzativa, ampliandola quando necessario e nominando nuovi addetti
- Eseguire delle visite periodiche (audit) delle diverse sedi su base annuale
- Monitorare e programmare le visite mediche periodiche

- Erogare formazione sulla sicurezza ai nuovi assunti, stagisti e dipendenti, e ai nuovi addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
- Revisione degli obiettivi di sicurezza in occasione di qualsiasi variazione significativa.

21 Correlazione mansioni/rischi

Tenendo conto delle mansioni finora identificate in CONTRADER nella seguente tabella si vuole fare una sintesi ad alto livello dei rischi concernenti le suddette mansioni, delle formazioni e dei DPI necessari .

Ovviamente per le attività svolte presso i clienti, basandosi sulle informazioni presenti nel DUVRI (rischi interferenza e rischi legati all'ambiente di lavoro del cliente), sarà fatta una analisi e indicati eventuali necessità di formazione e di DPI .

Mansione	Attività	Rischi	Formazione	DPI
Videoterminalista	Lavoro in ufficio con VDT	VDT, Postura incongrua	Generale Specifica Rischio Basso	Solo per eventuali rischi interferenza
Progettista elettrico/elettronico	Lavoro in ufficio con VDT; utilizzo banco lavori con possibile esecuzione di saldature a stagno	VDT, Postura incongrua, rischio chimico (agenti provenienti da saldatura a stagno)	Generale Specifica Rischio Alto	maschera protettiva da fumi, guanti, occhiali protettivi, camice
Collaudatore in auto/moto e/o sala prove	Lavoro in ufficio con VDT; configurazione e verifica di componentistica in sala prova e/o a bordo di auto ferme o in movimento (le prove possono svolgersi anche in celle climatiche)	VDT, Postura incongrua, Guida veicolo di prova, eventuale rischio chimico, eventuale rischio elettrocuzione, eventuale rischio microclima severo	Generale Specifica rischio Alto + PES/PAV (se necessario) + corso di guida sicura (se necessario)	scarpe anti infortunistica, guanti protettivi per rischio chimico ed elettrico, gilet alta visibilità, giacca, pantalone e passamontagna in caso di rischio microclima severo

Mansione	Attività	Rischi	Formazione	DPI
Lavoro in quota	Lavoro in ufficio con VDT; configurazione e validazione componentistica e apparati in quota	VDT, Postura incongrua, Lavoro in quota,	Generale Specifica Rischio Alto + corso lavoro in quota e utilizzo DPI 3 categoria,	DPI anti caduta casco protettivo scarpe antiinfortunistica
Validatore su apparati elettrici in tensione	Lavoro in ufficio con VDT; validazione in laboratorio e/o sala prova utilizzando apparati elettrici in tensione	VDT, Postura incongrua , rischio elettrocuzione	Generale Specifica Rischio Alto + corso PES/PAV	scarpe anti infortunistica, guanti e scarpe dielettrici
Analista laboratorio	Lavoro in ufficio con VDT, test di laboratorio utilizzando agenti biologici e chimici	VDT, Postura incongrua , rischio biologico e/o chimico (contatto con sostanze biologiche e/o chimiche)	Generale Specifica Rischio Alto + Rischio chimico (se richiesto)	guanti protettivi occhiali protettivi maschera e indumenti protettivi
Lavoro in cantiere	Lavoro in ufficio con VDT, configurazione e collaudo apparati da eseguire in cantiere	VDT, Postura incongrua, lavoro in cantiere, microclima, agenti chimici e/o biologici, elettrocuzione, rumore	Generale Lavoratori Rischio Alto + PES/PAV (se necessario)	scarpe anti infortunistica, elmetto protettivo, gilet alta visibilità guanti e scarpe dielettrici (se necessario)
VDT - Lavoro notturno	Lavoro in ufficio con VDT eseguito in orario notturno	VDT, Postura incongrua , lavoro notturno	Generale Specifica Rischio Basso Corso antincendio e primo soccorso (se necessario)	come per lavoro diurno

Mansione	Attività	Rischi	Formazione	DPI
VDT - Lavoro in smart working	Lavoro con VDT eseguito in smart working	VDT, Postura incongrua , Monotonia del lavoro	Generale Specifica Rischio Basso	Come Videoterminalista
Videoterminalista Commerciale	Lavoro in ufficio con VDT	VDT, Postura incongrua, guida auto aziendale	Generale Specifica Rischio Basso	Solo per eventuali rischi interferenza
Progettista meccanico	Lavoro in ufficio con VDT; montaggio e validazione di apparati meccanici	VDT, Postura incongrua, rischio taglio o urti da apparati meccanici.	Generale Specifica Rischio Alto	Guanti protettivi anti taglio